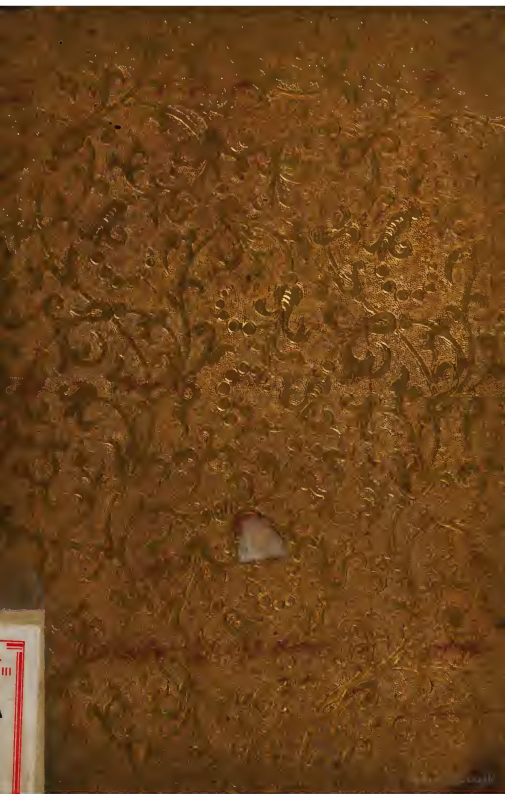


297



CENNO STORICO

SULLE

LEGGI ROMANE

con brevi notizie delle leggi patrie

DELL' ARCIPRETE GIACOMO CASTRUCCI

PRIMA DIGNITA' INFULATA DELLA INSIGNE COLLEGIALE E MATRICE CHIESA DI S. SIMEONE PROFETA, LETTORE DELLA REALE OFFICINA DE' PAPIRI ERCOLANESI NEL REALE MUSEO BORBONICO, PROFESSORE DI DRITTO IN NAPOLI, ISPETTORE DELLE SCUOLE DI PUBBLICA ISTRUZIONE, MEMBRO DELLA SOCIETA' ECONOMICA DI TERRA DI LAVORO, SOCIO DELL' IMPERIALE ISTITUTO DEL BRASILE, DELLA REALE ACCADEMIA ERCOLANESE DI ARCHEOLOGIA, DELLA TIBERINA, DEI VIRTUOSI DEL PANTEON, DELL'ARCADIA, ec.



NAPOLI

TIPOGRAFIA DEGLI EREDI MIGLIACCIO

1846.

I Romani colla forza delle armi conquistarono quasi il mondo tutto , e colla savia legislazione lo governarono : quindi la loro istoria contiene quella di moltissimi popoli, che le loro leggi in modo particolare, la loro letteratura , ed interamente gli usi loro talvolta hanno adottato. E perciò se un libro, che tali cose descrivesse, sarebbe per ciascuno necessario; egli è oltre modo indispensabile per gli studiosi del *Dritto Civile*. Difatti chi mai può conoscerne le vere cause ed i progressi senza di questo ? Non vi sarà pagina certamente, in cui arrestar non debbasi , destituito di tali mezzi ed ajuti, nell' approssimarsi alla Giurisprudenza. Imperciocchè il fondamento primiero del dritto, e delle leggi si è appunto l' istoria di esse per ben comprenderle , e saperle interpetrare : nè vi è cosa che apportar possa maggior luce nelle oscurità e nelle sottigliezze, che continuamente ci si parano d'innanzi; quanto un accurata conoscenza delle cose romane che indichi le origini, ed i progressi delle leggi. Lo istesso Pomponio giureconsulto, che visse in tempi di fiorita Repubblica, stimò necessario di far parola dell'origine del Dritto. Gl' interpetri di Pomponio non solo , ma molti uomini illustri benanche conobbero la necessità di siffatte conoscenze , e quindi molto sudore sparsero nel raccogliere quanto all' uopo era bisognevole. Pertanto, affinchè le cose procedano con ordine e chiarezza, in sulle prime parleremo dell' origine del Dritto romano : verremo poi ai progressi dello stesso , per quanto la brevità del nostro istituto comporta , riandandone tutte le epoche dalla fondazione di Roma sino al ristabilimento della giurisprudenza nell' Italia, onde i giovanetti presentar si possano allo studio delle leggi meglio apparecchiati.

*

Il Dritto romano ebbe le sue vicende; e siccome lo stabilire il *Dritto* è una attribuzione della Maestà, così quelli, che successivamente la rappresentarono in governi diversi, varie leggi, varî diritti stabilirono. La durata della potenza Romana comprende dodici secoli, dalla fondazione di Roma fino alla distruzione dell' Imperio d' Occidente sotto Romolo Augustolo nel 474 di G. C. giacchè l' Imperio Greco ebbe fine sotto di Costantino Paleologo nel 1453.

Si può dividere questo immenso intervallo in tre grandi epoche distinte e successive. Nella prima tratterassi del Dritto, che ebbe luogo ai tempi dei Re: nella seconda di quanto fu in vigore sotto i Consoli: nella terza in fine del Dritto, che si osservò a'tempi degl' Imperadori. Ecco come queste tre epoche formano la naturale divisione di queste brevi istoriche lezioni del Dritto romano.

PARTE I.

DELLA GIURISPRUDENZA ROMANA SOTTO DEI RE.

Roma da principio fu governata dai Re, e questo stato durò per 244 anni. Le cose che vengono riferite dell' origine, e dei principî del popolo Romano, non che della CITTA' ETERNA, sono abbastanza oscure, e favolose.

Sappiamo pertanto, che Romolo fondatore di Roma e del suo governo politico, ebbe comune col Senato, e col popolo il sommo imperio.

Il Re presedeva nel senato, chiamava il popolo per le adunanze, faceva le guerre, proponeva le leggi, amministrava la giustizia: i Senatori lo consigliavano per bene amministrare la Repubblica, ed esercitavano le Magistrature: il popolo finalmente dava i voti per le leggi, per far la guerra, ovvero la pace, e per la creazione de' magistrati; per cui diceva Dionisio d' Alicarnasso, paragonando il regno dei Romani con quello degli Spartani — » I Re degli Spar- » tani non erano di proprio arbitrio, di modo che non

» potevano fare ciocchè volevano, ma tutta la potestà » pubblica di amministrare era presso del Senato. »

Siffatta forma di governo misto da Servio Tullio si fece piegare piuttosto all' aristocrazia, per l' istituzione del censo, avendo diviso il popolo in sei classi, ed in centonovantatre centurie: finalmente sotto di Tarquinio il superbo, cagionando costui a se stesso ed al Regno notabile danno, si vide totalmente cambiata.

CAPO I.

Del Dritto Romano a' tempi dei Re.

§. I. Sette furono i re che da principio governarono Roma, e tutti distinti per le loro qualità personali, per l' importanza delle loro istituzioni, e per la grandezza degli avvenimenti, di cui essi furono gli autori, o i testimoni.

1. Romolo che fabbrica Roma, e fonda il suo governo politico, è l' autore della potestà patria e maritale, non che del juspatronato, come si ricava dai frammenti delle sue leggi a noi pervenuti.

2. Numa Pompilio ordina gli affari della Religione, e del Culto; cioè regola con legge i sacrifici, le cerimonie, ed il Collegio dei Sacerdoti (1): circoscrive benanche le proprietà con limiti, di cui disse averne la tutela il Dio *Termine*.

3. Tullo Ostilio consolida l' opera dei suoi predecessori. Il primo comincia a fare qualche uso dei dritti dei Feciali; ed è autore delle leggi connubiali col premiare la fecondità.

4. Anco Marzio estende il territorio di Roma colle sue conquiste, rinnova molte leggi di Numa suo avolo, concernenti le ritualità del Culto, trascurate nel regno di Tullo; e raccoglie dalla nazione degli Equicoli il gius feciale (2).

(1) Plut. in vit. Num.
(2) Liv. Lib. I. cap. 32.

5. Tarquinio Prisco abbellisce la città, e con legge severa ordina di sotterrar vive quelle Vestali, che mancassero al voto di castità (1).

6. Servio Tullio crea l' aristocrazia, e prepara la repubblica. Cinquanta leggi si noverano fatte da questo Principe, che pronunciò pene contro le ingiurie; oltre di quelle assai celebri per reprimere la durezza de' creditori, e la prepotenza de' Grandi (2).

7. Tarquinio il Superbo abrogò le suddette leggi di Servio, sebbene nei principî del suo regnare fossero state in vigore. Egli però fu scacciato da Roma, vide abolita la monarchia, ed osservati di nuovo gli stabilimenti di Servio.

§. II. Or l' origine del dritto Romano si deve ripetere dai Re. Di quale dritto i Romani si servissero ne' primi tempi cen fa consapevoli (3) Pomponio. Egli dice » Roma nella sua origine non aveva leggi scritte, » nè dritto stabile; ma i suoi Re governavano arbi» trariamente » le quali espressioni non devono intendersi assolutamente. Imperciocchè come mai può formarsi, o per lungo tempo durare una città senza leggi? Roma fu Colonia degli Albani, come ci avvisa Dionisio d' Alicarnasso: quindi gl' istituti, i costumi e le leggi della metropoli, ad esempio delle altre Colonie ritenne. Strabone di fatti con accuratezza narra, che i Romani, e gli Albani ebbero comuni non » solo le cose sacre, ma ancora gli altri dritti ci» vili » ed il mentovato d' Alicarnasso riferisce, che in sul principio di Roma, gli affari appartenenti alla forma della Repubblica furono stabiliti per la maggior parte con leggi promulgate.

Per ben intendere dunque Pomponio, bisogna distinguere il Dritto pubblico dal privato. Le leggi riguardanti il Dritto pubblico furono stabilite fin dai primi tempi di Roma: pel Dritto privato poi non vi erano leggi promulgate; ma i Re venivano a dirigerlo quasi *manu*, cioè con la loro potestà, e tutti gli

(1) Dion. Halicarnas. lib. 2.
(2) Liv. lib. 4. cap. 2.
(3) Pomp. lib. 2. p. 1. ff. d. orig. jur.

affari di tal fatta si decidevano in simil guisa con regi editti. In questo senso benanche si devono intendere le enfatiche parole di Tacito (1), il quale così esprimesi » Romolo comandava come gli piaceva. » Nè discordano da noi il precitato Dionisio, che scrive così (2) » Per quanto tempo si regnò nella Città, le » liti si dirimevano con l' arbitrio dei Re, e quello, che » essi giudicavano giusto, si aveva per legge »; nè Giustino (3) il quale afferma, che presso le antiche Nazioni le decisioni dei Re erano leggi. Infatti Servio Tullio, ed altri, al dir del testè citato scrittore, oltre all' aver creato l' aristocrazia, e preparata la Repubblica, stabilì ancora molte cose intorno ai contratti, alle ingiurie private ed alle manumissioni. Scrisse bene perciò Pomponio, *non vi fu legge certa, ma che tutte le cose* (cioè quasi tutti gli affari privati) *erano regolate dai Re con la loro potestà:* imperciocchè dove tutto si faceva cogli arbitrî dei Re, non poteva esservi lègge certa e dritto certo.

§. III. In sulle prime il Popolo Romano di buon animo soffriva che le sentenze del Re, e gli editti si avessero per legge, mancando le *tradizioni primitive*, avendo abbastanza conosciuto la prudenza e l' equità di Romolo che era la *legge vivente*: ma tostochè Roma cominciò a crescere, cominciarono a sorgere nuovi e varî affari alla giornata, che richiedevano precisamente leggi certe; quindi Romolo dopo di aver divisi i cittadini in 30 Curie propose alcune leggi nei comizî curiati da se fondati (4). Con queste fu stabilita quella terribile patria potestà, che dava al genitore la facoltà di far battere, di chiudere in carcere, di condannare a penosi travagli, e finalmente di vendere o di uccidere i proprî figli. Dippiù, il dritto di proprietà che il marito acquistava sulla moglie, che la incorporava talmente nel possesso delle cose sacre e dei beni, che essa era chiamata insieme coi

(1) lib. 4 annal. c. 26.
(2) lib. 10 antiq.
(3) Lib. 1 hist. cap. 1.
(4) Dionys. lib. 2. cap. 4.

figli alla successione del proprio consorte. Finalmente il juspatronato, di cui si parlerà a suo luogo.

Lo stesso si praticò dagli altri Re, eccetto che dal superbo Tarquinio; ma in modo particolare dal religioso Numa Pompilio, che incivilì gli animi feroci dei Romani colla ingegnosa finzione dei congressi con la Ninfa Egeria, dalla quale riceveva le leggi, che promulgava; seguendo in ciò l'esempio di Platone, di Solone, di Dragone, e di altri legislatori, che asserirono aver ricevuto le leggi da Giove, da Minerva, e da altre Deità.

Le leggi dai Re si proponevano al popolo con la solenne rogazione, *velitis*, *jubeatis*, ec.; il Popolo per mezzo di voti affermativi, o negativi comandava se aver dovea luogo, o no, quanto gli era stato proposto. Si davano i voti dal popolo, riunito in Curie fino ai tempi di Servio Tullio, che dopo avere istituito il censo, lo divise in centurie; ed in così fatta maniera ordinariamente radunato faceva sentire quale fosse la sua volontà. Gli stabilimenti che nei comizj curiati, o centuriati si facevano, appellavansi *leggi regie*, *curiate*, *e centuriate*, e riguardavano il Dritto pubblico, eccetto alcuni regolamenti di Servio Tullio, che interessavano il Dritto privato.

§. IV. Non molto dopo scacciati i Re, C. Papisio, o come altri vogliono Papirio, riunì le leggi in un sol volume, lo che altri sostengono essersi fatto sotto il governo di Tarquinio Prisco, che Pomponio (1) chiama *Dritto civile Papisiano*; quantunque Papirio non vi avesse aggiunto alcuna cosa di proprio. Posteriormente Granio Flacco, che fiorì ai tempi di Giulio Cesare (2), lo comentò. Di tali scritti l'edacità de' tempi ci ha privato: rimangono solamenle alcuni frammenti delle leggi regie presso Dionigi d'Alicarnasso, Plutarco, Livio, Floro, Gellio, ed altri antichi scrittori, che Antonio Agostino, Fulvio Ursino, Francesco Ottomano, Scultingo, Einnecio, ed altri con impegno raccolsero, ed illustrarono.

(1) Lib. 2. §. 2.
(2) L. 44. D. de verb. signif.

PARTE II.

DELLA GIURISPRUDENZA ROMANA DURANTE LA REPUBBLICA.

Il secondo stato della Potenza Romana fu il Consolare, ossia della Repubblica, che durò quasi per cinque secoli, cioè, dal 244 di Roma fino ad Augusto; la cui storia offre il più grande interesse, e può essere considerata sotto varî e distinti rapporti: noi intanto ci limiteremo solamente a riguardarne il *Dritto*.

Scacciato Tarquinio il Superbo, Giunio Bruto, ancora Tribuno dei Celeri, nel medesimo anno 244 di Roma istituì il Consolato (1). Di una tanta mutazione fu causa l' istesso Tarquinio, che coll' ordinare sempreppiù cose dure, venne generalmente odiato. Ansante il popolo per farne le vendette, opportuna gli parve l' occasione quando Sesto Tarquinio, figlio del Re, fece violenza a Lucrezia. Allora fu, che in vece de' Re stabiliti furono a presedere all' amministrazione della Repubblica due Consoli annuali (2). » Adunque il comando, che era perpetuo venne limitato ad un anno; e dove un solo comandava s' ordinò, che fossero due, acciocchè l' autorità non si » venisse a corrompere col dipendere da un solo, o » perchè durasse troppo: furono chiamati *Consoli* invece di *Re*, acciocchè si ricordassero, ch' erano tenuti » a procurare il bene dei proprî concittadini. »

Abolita dunque la Monarchia non mutossi altro della regia potestà eccetto il nome, il numero, e la durata della dignità: le altre cose attenenti all' amministrazione della Repubblica furono lasciate sull' antico piede. Infatti restò la stessa forma di governo, furono lasciati al Senato ed al Popolo gli antichi dritti, passando la regia potestà presso i Consoli: quindi ragionevolmente da Livio (3) vien chiamato il Conso-

(1) Fl. lib. 1. cap. 60.
(2) Flor. lib. 1. cap. 9.
(3) Lib. 4. cap. 2.

lato *Impero di Regia Maestà*. Non può negarsi però, che il governo, istituiti i Dittatori, ed i Tribuni, or piegò all' aristocrazia, or alla democrazia.

Per ciò che concerne poi lo stato Consolare in quanto al *Gius*, si devono distinguere tre epoche: la prima riguarda *il dritto incerto*: la seconda *il dritto equabile*; e la terza *il dritto accresciuto*. Tratteremo di queste separatamente.

CAPO I.

Del Dritto Romano dalla istituzione dei Consoli sino alle leggi Decemvirali.

§. I. La prima epoca della Repubblica libera abbraccia il dritto *incerto*, ch' ebbe luogo per lo spazio di anni 60. Di quali leggi siansi serviti i Romani in questo tempo, ce lo dice Pomponio (1): » Di poi scacciati i Re con la legge Tribunicia, le leggi (cioè » le regie) andarono in disuso, e di bel nuovo il » popolo Romano cominciò a regolarsi piuttosto con » dritto incerto, e con la consuetudine, che con legge promulgata, e soffrì questo reggimento quasi » per venti anni.

Siffatte parole hanno di molto imbarazzato gl' interpetri; ma la cosa si è già posta in chiaro, ed eccone il senso ». I Re furono scacciati con la legge » Tribunicia, promulgata da Bruto intorno all' abo» lizione della Monarchia Tarquiniana; non così del» le leggi Regie ». Ciò abbastanza lo dimostrano l' i» storia, e la ragione stessa. Imperciocchè le leggi con una legge contraria si *abrogano* e non già vanno in disuso; locchè prova, che le leggi regie non furono annullate dalla legge Tribunicia. Dippiù, poco dopo scacciati i Re, C. Papirio riunì in un Codice solo tutte le leggi regie; la quale collezione sarebbe stata certamente inutile e pericolosa per l' autore,

(1) L. 2. §. 3. D. de O. J.
(2) Dionys. lib. 5. §. 209. e n. 215.

se i Romani per l'odio, che nudrivano verso dei Tarquini e la loro potestà, annullate le avessero. Le leggi regie sulle cerimonie, su i riti sacri ec., in questo novello stato della Repubblica furono scrupolosamente conservate. Infatti la legge riguardante i supplici dei malefici fu in piena osservanza, senza far parola del Censo istituito da Servio, che fu rinovato dai Consoli; che anzi talune leggi dello stesso Servio intorno ai contratti, che Tarquinio abrogate avea, furono richiamate in vigore; dippiù anche talune leggi regie in appresso fecero parte del *Dritto Decemvirale*. È da sapersi finalmente, che l'odio dei Romani si limitò ad abolire specialmente gli editti di Tarquinio, i Celeri, il Tribunato, e le altre necessarie conseguenze di quel regno, non che le leggi regie, attenenti alla regia dominazione, e non già quelle, che lo stesso popolo con la rogazione dei Re fatte si aveva pel suo buon governo. Da ciò ben si conosce, che *non andarono in disuso le leggi regie;* nè Pomponio potrà essere scusato, a meno che la colpa non voglia farsi ricadere su i copisti, che mancarono in molte cose nel trascrivere la surriferita legge.

§. II. In questo novello governo presentandosi affari privati, che non potevano definirsi con le leggi regie e con gli statuti dei maggiori, venivano ad essere regolati con editti, e con gli arbitrî dei Consoli; non altrimenti che i Re per lo innanzi praticarono con sentenze e con editti. Ed in vero in questo periodo, oltre la legge Tribunicia sull'impero Consolare, la Tarpea sulla multa da infliggersi a coloro, che ledevano la potestà dei Magistrati, e pochi Plebisciti, appena comparisce qualche altra legge promulgata. Non essendo sufficienti poi gli editti dei Consoli per disbrigar tutti gli affari, e che in grazia o in odio potevano mutarsi (1), i Romani di nuovo cominciarono ad essere regolati, *piuttosto dal dritto incerto, e dalla consuetudine, che da una legge promulgata.* Questo stato di cose durò in Roma per circa 60 anni, cioè dalla

(1) Dionys. Halicarnas. Lib. 10 cap. 1.

espulsione di Tarquinio nel 244 sino alle leggi Decemvirali, pubblicate nell' anno di Roma 303. Da quanto si è detto ben si conosce, che il luogo di Pomponio dove dice *quasi XX. annis* è stato viziato dal tempo, o dal copista, il quale vedendo numericamente scritto LX, scrisse XX per la fretta, o perchè la linea inferiore della L essendo stata rosa dal tempo, suppose essere un altro X, a giudizio di Charonda., e di Pacio.

§. III. Finchè Tarquinio visse, i Romani soffrirono la potenza dei Consoli, e pel timore di questo Re ancor vivente, che era sempre speranzoso di ricuperare il Regno, e per l' equità che i Consoli medesimi mostravano verso del popolo (1). Morto Tarquinio, i Consoli ed i Senatori, che allora erano tutti Patrizî, cominciarono ad opprimere la Plebe ed a tutta forza si studiarono di fondare l' Aristocrazia (2). Da ciò vennero originate le grandi dissensioni tra i Patrizî ed i Plebei nel monte sacro. Per la qual cosa furono creati i Tribuni della plebe nell' anno di Roma 260, e quindi nel 263 furono istituitî i Comizî Tributi; mediante i quali ogni pensiere dei Patrizj svanì, ed il Governo divenne popolare. Creati non per tanto i Tribuni, le discordie tra i Patrizî ed i Plebei crebbero maggiormente, volendo i nobili l' Aristocrazia, i Plebei al contrario la libertà, di modo che niuna delle due parti veniva a cedere in minima cosa all' altra.

CAPO II.

Del dritto Romano a' tempi dei Decemviri.

§. I. La Repubblica non potendo più sussistere, era prossima a crollare a cagione de' giornalieri dispareri della Nobiltà e della Plebe. Per sedarli nell' anno di Roma 293, si fece un plebiscito a richiesta di A. Virginio Tribuno del popolo, acciocchè *si creassero i Decemviri, per istabilire un codice di*

(1) Liv. lib. 2. Cap. 21.
(2) Dionys. Halicarn. lib. 6. cap. 62.

leggi per tutti gli affari pubblici e privati, onde cessati fossero gli arbitrj dei Consoli e dei Patrizi, eguagliando tutti. A siffatta richiesta tribunicia i Patrizi si opposero per molto tempo (1). Finalmente nell' anno 300 di Roma, in forza di un Senatus-Consulto, pronunciato ad istanza di Tito Romilio uomo Consolare, e confirmato dal popolo a proposta di Sicinio Tribuno della Plebe, si stabilì che le leggi peregrine s' introducessero in Roma (2). Pertanto in questo anno furono spediti in Atene Sp. Postumio Albo, Aul. Manlio, e Servio Sulpizio Camerino con ordine di raccogliere le leggi di Solone, celebri per la riputazione di saviezza, di cui godevano, e gli statuti delle altre Città della Grecia con conoscerne i costumi ed i dritti (3), acciocchè al loro ritorno potessero formarsi leggi convenienti al carattere ed alle istituzioni dei Romani.

§. II. Ritornati i tre Ambasciatori in Roma dopo l'adempimento delle loro commissioni, insistendo maggiormente i Tribuni, perchè alla fine si dessero al popolo le leggi scritte; nell'anno di Roma 302, ai tre già detti si aggiunsero altri sette personaggi, presi dall' ordine dei Patrizi, cioè App. Claudio, e T. Genuzio Consoli designati per quell' anno, ma che avevano rinunciato al grado Consolare, P. Sesto, Console dell'anno precedente, Sp. Veturio, C. Giulio, P. Curiazio, ed il suddetto Tito Romilio, scelti egualmente dalla classe dei Senatori. Essi furono incaricati della compilazione delle leggi per presentarla al popolo; e cessando tutti gli altri Magistrati, amministrare la giustizia, ciascuno per lo spazio di dieci giorni. Nel lavoro di costoro, vi erano or leggi meramente peregrine, or queste stessè modificate, adattandole al costume dei Romani, ed al proprio governo: molte cose ancora vi erano delle leggi regie, e degli statuti dei loro maggiori; le quali cose tutte vennero scritte in tavole di rovero. Nell' interpetrarsi le leg-

(1) Dionys. lib. 10 cap. 31.
(2) Dionys. Halicarnas. loc. cit.
(3) Livio lib. 3. cap. 31.

gi recate dalla Grecia, utile opera prestò ai Decemviri Ermodoro Efesino, persona molto versata nel gius Greco, il quale per motivo dell' ostracismo, che lo teneva lontano dalla sua patria, in quei tempi dimorava in Roma, ed al quale, in premio degli utili servigî resi alla Repubblica, fu eretta una statua (1). In seguito si proposero al popolo, acciocchè le avesse esaminate ed emendate. Finalmente nell'anno di Roma 303 nei Comizî centuriati furono approvate.

Per esperienza essendosi conosciuto, che queste leggi erano mancanti di varie cose; perciò nell'anno seguente vi si aggiunsero altre due tavole in supplemento delle dieci: locchè venne fatto dagli stessi Decemviri all' infuori di Appio Claudio già morto. Tutta la legislazione Romana dunque si trovò compresa in XII tavole, le quali pel numero dei loro autori furono dette *leggi decemvirali*, *dritto decemvirale*. Pochi anni dopo queste leggi vennero incise in colonne di bronzo, per eternarne la durata, e furono collocate nei Rostri, cioè in quel luogo del Foro, che venti e più anni dopo ebbe il nome dai rostri delle navi Anziate ivi affissi, affinchè fossero alla conoscenza di tutti.

Pubblicate le leggi delle XII tavole, ossiano Decemvirali, finì il *dritto incerto*, che poggiava sugli arbitrî e sugli editti dei Consoli, ed in tal modo venne a ristorarsi la Repubblica.

§. III. Cicerone non esita punto a dire, che « le » leggi delle XII tavole superavano le biblioteche dei filosofi tutti, e per lo peso dell' autorità, e per l'ubertà dei vantaggi » (2). Le stesse vengono chiamate da Livio « fonte di ogni dritto pubblico, e pri» vato » (3), e dai fanciulli Romani s' imparavano a memoria a guisa di versi necessarî (4), che che dicano di siffatte leggi Favorino e Crist. Tommasio.

(1) Plin. lib. 34 histor. natural. cap. 5.
(2) Cic. lib. 1. de Orat. cap. 44.
(3) Liv. lib. 3. cap. 34.
(4) Cic. lib. 1. de leg. cap. 23.

I Comentarî dei giureconsulti però (specialmente di Sesto Elio , di Lucio Acilio , d' Antistio Labeone, di Servio Sulpicio e di Gajo abbastanza provano , che le leggi delle XII tavole furono osservate , e diedero origine a molti capi del *gius*.

§. IV. Perirono le XII tavole delle leggi allorchè Roma fu incendiata dai Galli nel 365. Per comando dei Tribuni di potestà consolare furono ristabilite (1), radunandosi da per ogni dove i frammenti anche apocrifi. Queste appunto nel III secolo della Chiesa esistevano nel Foro, come si rileva da S. Cipriano (2). Nel secolo V. e propriamente nel 476 dell' Era Volgare , col finire l' Impero di Occidente sotto Romolo Augustolo , perì un tanto tesoro. Allora fu che imperversando i Goti nell' Italia , e specialmente in Roma, sì bel monumento di saviezza e di antichità venne quasi interamente distrutto.

Sebbene nel libro delle XII tavole di Gajo , che fiorì nel VI Secolo della Chiesa a' tempi di Giustiniano , molte cose delle desiderate leggi si leggessero ; pure a noi appena sono pervenuti pochi frammenti rapportati nelle Pandette , di cui discorreremo a suo luogo.

Dottissimi uomini a gara raccolsero molti capi delle leggi decemvirali, rimasteci negli antichi monumenti, fra questi ha meritato la palma Giacomo Gotoffredo, che non solo il tutto emendò e restituì nell' ordine suo , ma corresse benanche gli errori degli altri , e supplì l' omesso.

Fra i nostri scrittori ha meritato luogo distinto Gio. Vin. Gravina , che non la cedè ad alcuno nel dottamente illustrare i frammenti delle leggi Decemvirali (3).

(1) Liv. lib. 6. cap. 1.
(2) S. Cipr. lib. 2 epist. 2.
(3) Lib. 2. de orig. jur. civ.

CAPO III.

Del dritto Romano dalla pubblicazione delle leggi delle XII tavole sino alla fine della Repubblica.

§. I. La terza ed ultima epoca Consolare è quella del *dritto accresciuto*, che durò per anni 440, cioè dalla pubblicazione delle leggi decemvirali sino ad Augusto. In questo spazio di tempo il Dritto romano dalle Leggi, dai Plebisciti, dagli Editti dei magistrati, e dall' opera dei Giureconsulti venne grandemente accresciuto. Le nuove Leggi in vero da per ogni dove pubblicate furono per volontà di tutto il popolo, che ordinava a richiesta di un magistrato senatorio, secondo esigeva la necessità della Repubblica. Moltissimi plebisciti ancora furono fatti dalla plebe nei comizj Tributi, a richiesta di un Tribuno della plebe, i quali da principio essa sola doveva osservare; in appresso con la legge Orazia dell' anno di Roma 304 l' intero popolo venne soggettato a quanto la Plebe nei Comizi Tributi ordinato avesse.

I magistrati, ciascuno secondo la propria giurisdizione, nei tempi della Repubblica libera formavano degli editti, come appunto i Pretori, gli Edili Curuli, i Censori, i Tribuni della plebe, i Proconsoli praticarono. Gli editti dei magistrati, mentre erano in esercizio della propria carica, avevano forza di legge pel tacito consenso del popolo, che vedendoli equi soffriva di buon animo, che secondo il prescritto di essi amministrata fosse la giustizia; e non già per l' autorità di coloro, che gli editti formavano. Il dritto di far leggi era del solo popolo: del magistrato poi era il giudicare secondo lo spirito di queste.

§. II. I Giureconsulti accrebbero di molto la giurisprudenza. *L' interpetrazione, e la disputa del foro, le azioni di legge, e gli atti legittimi, gli scritti, e le risposte* ad essi sono dovute. Per questi appunto nuove regole di gius, ed uso di leggi, e maniera di sbrigare gli affari venne introdotta. Essendo scritte con

elegante ed assoluta brevità di parole le leggi delle XII tavole, ben presto se ne conobbe la necessità di fina interpetrazione (1). Da prima furono incaricati i Decemviri per dilucidarle, come era ben naturale, essendone essi gli autori. Dopo di loro un tale dritto passò al Collegio dei Pontefici, che nominava in ogni anno uno dei suoi individui per rispondere alle differenti domande, locchè durò per circa un secolo. Posteriormente potè rispondervi chiunque si credesse in grado di farlo, ec. I Giureconsulti (che nei primi tempi furono i soli patrizi) erano quelli, che spiegavano ai clienti il gius; poichè, o passeggiando nel Foro, o seduti in casa, rispondevano ai litiganti in materia di dritto (2): che anzi davano le loro risposte anche agli stessi Giudici o a voce, o in iscritto (3). Oltre a coloro, che domandavano consigli, venivano ancora gli studiosi del dritto, affine di scriverne le risposte, ed apparare i principj necessarj della scienza per la quale s'incaminavano. Quante volte poi intralciate quistioni insorte fossero, solevano essi radunarsi nel Foro per disputare sull' oggetto, dal che originata venne la disputa del Foro. Spesso sedevano vicino al tempio di Apollo, ed ivi disbrigavano gli affari, perlochè fu cognominato *giurisperito* (4). Molte volte estendevano la legge dai casi espressi agli omessi: ciocchè poi dopo una lunga disputa sembrava più equo a tutti o alla maggior parte, dicevasi *regola di gius, sentenza del foro, definizione, decreto dei giureconsulti*. Siffatte risposte, o decreti, nei tempi della libera Repubblica non avevano forza di gius, e sovente in perorando gli oratori le rigettavano (5). Che se poi generalmente venivano approvate, e ne seguiva in pratica un tacito consenso e per lungo tempo, acquistavano il carattere di consuetudine, facevano parte del dritto *non iscritto*, la cui forza era uguale

(1) Gell. lib. 20 noct. cap. 1.
(2) Cic. lib. 1 de leg. cap. 3.
(3) Gell. lib. 12. c. 13.
(4) Juvenal. sat. 1. v. 128.
(5) Cic. pro Mar. c. 13.

a quella della legge, e dicevansi *regole ricevute*, *sentenze ricevute*, *gius non iscritto*, *gius civile*: ed in questo senso appunto Pomponio (1) chiama i giureconsulti *auctores juris*.

§. III. Dippiù, anch' essi furono gli autori delle *azioni di legge*, che consistevano in atti di volontaria, e contenziosa giurisdizione, da sperimentarsi con solenne rito, e con determinate formole alla presenza del magistrato, presso del quale fosse l'azione di legge; cioè potesse istituirsi la lite con ordinario dritto, come p. e. l' *adozione*, la *manumissione per vindictam* ec. Ad essi ancora si devono gli atti legittimi riguardanti gli affari, che con certo e solenne rito stragiudizialmente si facevano, anche senza la presenza del magistrato, come p. e. la *mancipazione*, l' *accettilazione*, l' *adizione dell' eredità*. *Le azioni di legge*, *e gli atti legittimi* convengono in questo, che far si doveano con certo e solenne rito, e che non ammettevano nè giorno, nè condizione, nè procuratore, nè reiterazione. Differivano poi in quanto che le *azioni di legge* ricercavano necessariamente la presenza del magistrato, non così gli *atti legittimi*: quindi ogni azione di legge era atto legittimo, ma non ogni atto legittimo era azione di legge.

§. IV. Siffatti ritrovati dei giureconsulti, i quali allora erano tutti patrizî, tendevano a tenere i plebei soggetti alla loro autorità. Le forme implicate, i termini posti in ordine determinato, di cui conveniva necessariamente servirsi, non solo per tutti gli atti, che facevansi innanzi ai Tribunali, ma altresì in quasi tutti i negozj, pei quali non era necessaria la presenza del giudice, resero ligia la plebe, ed acquistarono gran potere alla classe privilegiata; potere, che con somma gelosia conservò nei proprî gabinetti a guisa di altrettanti misteri nei penetrali del tempio, di cui essa era la dispositrice, impiegando ogni cura per toglierne la conoscenza al popolo. Imperciocchè la plebe applicata alle arti, al commercio,

(1) Lib. 1. §. 13.

ed all' agricoltura, per isperimentare i suoi dritti in giudizio era costretta a domandare le formole all'Oracolo dell' orgoglioso patrizio, le quali erano tante e diverse, per quant' erano le azioni. Infatti una eravene per la proprietà, un altra per l' usufrutto, una particolare per ogni specie di servitù, un altra speciale per domandare ciò che erasi dato a prestito. Lo stesso dicasi di tutte le azioni, che derivar potevano dai negozî di qualunque genere: dippiù, erano sottoposte alle determinate formole, sì le domande, che l' eccezioni, non che gli altri atti tutti. Che se per avventura erravasi nella formola, o si perdeva la lite, o almeno si faceva un' atto nullo.

Ma siffatti misteri divulgolli Gn. Flavio, figlio di un liberto, e segretario di App. Claudio il Cieco. Costui nell' anno di Roma 449 avendo involato ad Appio il libro delle azioni, si rese caro al popolo con pubblicarlo, che in ricompensa gli conferì la dignità di Edile. Un tale libro delle azioni dal nome di Flavio fu chiamato *Dritto Flaviano*, sebbene niuna cosa di proprio vi avesse aggiunta. Si racchiudeva in esso la pratica tutta di conoscere le azioni, nella stessa guisa che le XII tavole insegnavano la teorica.

Il suddetto attentato mal soffrendosi dai Patrizî, con l' andare del tempo nuove azioni, ossia formole rinvenirono pe' nuovi negozî, ai quali la dilatazione del commercio aveva dato origine. Per far sì che queste affatto non fossero conosciute dal popolo, le descrissero con cifre arbitrario, che poscia furono alla conoscenza di tutti, come le prime.

Sesto Elio nell' anno di Roma 552 raccolte in un volume le pubblicò tutte, cui diede il nome di *Tripartiti*, perchè conteneva tre parti, cioè I. il testo delle XII tavole, II. la interpetrazione, III. finalmente l' esposizione delle azioni sì antiche che nuove. Questa compilazione fu appellata *dritto Eliano*, che a noi infelicemente non è pervenuta: chi amasse averne qualche conoscenza consulti all' uopo il saggio di Barnaba Brissonio (1).

(1) Op. de formul. et solemn. verb. pop. Rom.

§. VI. Or per questi gradi a poco a poco crebbe la giurisprudenza a segno, che nel finir della Repubblica oppressi erano i Romani dalla moltitudine delle leggi. Non deve poi in conto alcuno recar meraviglia, se Cicerone (1) spacciasse, ch' egli fra tre giorni divenuto sarebbe giureconsulto, poichè allora serviva la sua causa. A tempi di Giulio Cesare la copia delle leggi fu immensa, e disordinata (2). Lo stesso ci dice Livio de' tempi suoi: quindi Pompeo, Giulio Cesare, e Cicerone pensarono di raccogliere dalla immensa e dispersa farragine delle leggi, quanto abbisognava per formare un Corpo di gius civile. I due primi distolti furono da sì bel pensiere dalle cure della Repubblica, e dalla morte. Tullio compì il lavoro, secondo attesta Gellio (3); ma disgraziatamente non è giunto fino a noi.

PARTE III.

DELLA GIURISPRUDENZA ROMANA SOTTO GL'IMPERADORI.

Roma oppressa dalle sue grandezze cadde sotto il proprio peso. La Repubblica indebolita da per ogni parte, e spossata dalle continue sedizioni dei perversi suoi figli non poteva più reggere, se non affidata ad un solo. I buoni cittadini istruiti dalle lunghe sventure, pensando non potere nella corruzione dei costumi godere della personale sicurezza, amarono che la somma delle cose venisse affidata ad un Uomo il migliore di quei tempi. Per le vittorie, e circostanze fu questi Cesare Ottaviano, il quale aderendo alle persuasioni di ottimi amici, buttò le fondamenta di una stabile monarchia, la quale durò in Occidente sino a Romolo Augustolo, nel 474 di G. C.; ed in Oriente sino a Costantino Paleologo nel 1453 di G. C.

Per meglio osservare tutte le particolarità, che in

(1) Cic. pro Mur. c. 13.
(2) In Jul. c. 45.
(3) Lib. 1. c. 22.

quanto al Dritto ebbero luogo, possiamo commodamente rapportare il tutto a tre epoche: la prima riguarda gl' Imperadori pagani, e comprende 350 anni, cioè da Augusto a Costantino il Grande nel 306 di G. C.: La seconda gl' Imperadori Cristiani, che durò per circa 230 anni, ossia da Costantino il Grande sino a Giustiniano nel 528: La terza finalmente da Giustiniano sino al finire dell' Imperio di Oriente, e di Occidente.

CAP. I.

Da Augusto fino a Costantino il Grande.

§. I. La Repubblica Romana sotto di Cesare Ottaviano, e degli altri Imperadori cangiossi in monarchia; quindi la Giurisprudenza prese un novello aspetto. Augusto ardentemente desiderava il regno, ma appieno istruito di quanto precedentemente era avvenuto ben si avvide della difficoltà: non per ciò si perdette di animo, e cautamente, ed in miglior modo operò. Primieramente egli nell' anno di Roma 722 essendo Console per la quarta volta, dopo che si ebbe accattivato i soldati con le largizioni, il popolo coll' annona, e gli altri tutti con belle e gentili maniere, cominciò a trasferire nella propria persona le attribuzioni del Senato, dei Magistrati, e delle leggi, senza trovare veruna opposizione. Creato Console per la sesta volta, e sicuro del potere, diè le leggi, come ci attesta Tacito (1).

Il medesimo finalmente essendo Console per la settima volta, nel rinunciare l'imperio pubblicamente in Senato, dalle preghiere de' Senatori venne obbligato a ritenerlo. Costoro gliel' offerirono a vita, ed egli suo mal in cuore l'accettò per dieci anni, una col nome di *Augusto*: ed ecco come richiamò a sè il potere del popolo, e del Senato (2).

Laonde conservaronsi dell' antico governo le appa-

(1) Lib. 1. annal. c. 2. e lib. 3. c. 2.
(2) Dio. lib. 53.

renze, ma in realtà del tutto disponeva Augusto. Imperciocchè sebbene non venne alterato in menoma parte il sistema ricevuto; pure gli affari tutti regolava l'Imperadore, che ordinava invece della potestà degli antichi Magistrati, di cui era stato rivestito. Infatti in Roma qual Console e Tribuno della Plebe decretava intorno alle cose tutte: nelle provincie qual Proconsole; nell'esercito in qualità d'Imperadore: finalmente qual Pontefice massimo formava gli ordini in materie di Religione.

§. II. Lo stesso Augusto per concentrare in se solo tutto il potere legislativo si servì benanche dell'opera de' giureconsulti. Imperciocchè con sagace avvedutezza stabilì, che potessero rispondere in dritto non tutti coloro, che si credessero in grado di farlo, come per lo innanzi; ma i soli Giureconsulti da lui approvati. Di questo mezzo si servì per rendere ligj i Giureconsulti, a fine di far cangiare colle loro interpetrazioni i punti dell'antico dritto, che non volle abolire con atti di sua autorità.

Ben egli prevedeva, che con siffatto stabilimento i Pretori, ed i Giudici non si sarebbero allontanati dalle sentenze di coloro, che autorizzati erano dal Principe a fare gli Avvocati, ed in questo modo gli sarebbe stato facile il dominare anche nel Foro. Si ricava ciò dalle premure, che Augusto impiegò per Antistio Labeone, ed Ateo Capitone, giureconsulti celebri di quei tempi. Questi con vili adulazioni piacque ad Augusto, e giunse al Consolato; quegli al contrario non così, e non oltrepassò la Pretura; (1) nell'esercizio della quale carica invano fu tentata la costanza di Labeone.

Mediante l'interpetrazione dei Savi specialmente, Augusto sperava di poter rifondere le leggi secondo il suo desiderio, di che Capitone istesso ci assicura presso Gellio (2). Infatti le risposte di costoro, che dipendevano dall'Imperadore, a poco a poco adattarono il dritto allo stato monarchico.

(1) Tacit. lib. 3. annal. c. 75.
(2) Lib. 3. noct.

§. III. Tiberio seguendo le orme di Augusto suo predecessore, per qualche tempo tenne la stessa strada; quindi a poco con ingegnosa maniera *trasportò i Comizi dal Campo nel Senato* (1). Persuaso il popolo, che miglior conto trovato avrebbe nell' incaricare il Senato per formare le sue leggi, ben volentieri si spogliò di tale dritto, confidandolo alla saviezza de' Senatori. Ecco come i Senatus-consulti ebbero forza di legge, dei quali l' Imperadore presentava il proggetto ai Senatori, precedente un discorso analogo, che da sè, o per mezzo di un questore recitava. Manifestatasi l' approvazione del Senato, il progetto si riduceva a Senatus-consulto, ossia legge, che per lo motivo rapportato dicevasi ordinato dal discorso del Principe (*Oratione Principis cautum*): dippiù, indistintamente benanche fu detto *Costituzione* e *Senatus-consulto*, per esservi sempre aggiunto un preambolo, o una costituzione. Ecco come il decreto del Senato, che era un progetto di legge da presentarsi al popolo per la sanzione, mediante un magistrato senatorio, divenne legge. In tal guisa i primi Imperadori tennero il supremo potere, di cui essi godevano, per conservare le guarentigie del popolo, abrogando talvolta le antiche leggi, e facendone tal altra delle nuove, ec. Questo sistema finalmente fu osservato fino ad Adriano, che stabilì l' illimitata libertà di dare consulte da se solo.

§. IV. Sotto l' Imperio di Adriano il *Gius pretorio* detto anche *Onorario* venne riunito in un solo Corpo. Vi era il Pretore Urbano in Roma, che reggeva giustizia pe' cittadini, ed il Pretore Peregrino che faceva lo stesso tra i forestieri: l' uno e l' altro impiego durava per un' anno, e ciascuno di essi nell' entrare in carica scriveva in una tavola imbiancata tutto ciò, su di cui pronunciato avrebbe sentenza; locchè si disse *albo del Pretore*. Nel corso dell' anno il Pretore arbitrariamente poteva cangiare l' editto formatosi nel dar cominciamento alle sue funzioni, e pubblicarne un' altro con principî diversi. Siccome poi tal cam-

(1) Tacit. lib. 1. annal. c. 15.

biamento spesso avveniva, o per favore, o per odio, ec. perciò nell' anno 686 di Roma, ad istigazione di Cajo Cornelio Tribuno del Popolo, si fece una legge, colla quale si disse » che gli editti de' Pretori fossero » *perpetui* » cioè che il Pretore non potesse in alcun modo cangiare, o aggiungere cosa veruna a quell' Editto, che entrando in carica pubblicato avea.

Nel 884 di Roma cioè nel 131 di G. C., Adriano per mezzo del celebre giureconsulto Salvio Giuliano, riunì in un sol Corpo gli Editti già formati da' Pretori e dagli Edili, ripartendolo in cinquantà libri, e volle che avesse forza di legge, e che i Pretori a norma di questo reggessero giustizia. Per tali motivi siffatta collezione fu nominata *Dritto perpetuo*, (ma in un senso ben diverso da quello attribuito allo stesso vocabolo dalla mentovata legge Cornelia), di cui in appresso si servì Triboniano nella compilazione delle Pandette. Questi editti temporarî invero, ma per equità tralatizî, adattati furono ai costumi di quei tempi con aggiungere, togliere, ed emendare parecchie cose, e specialmente vi furono inserite molte disposizioni ricavate dalle sentenze de' Sabiniani, (alla quale setta Giuliano era addetto) e l' epistola dello stesso Imperadore Adriano, intorno al beneficio della divisione tra i confideiussori.

Questa bell' opera, ch'era il complesso di tutto il *Dritto Onorario*, da cui la giurisprudenza ricevette il principale suo lustro; Dritto, nato dall' esperienza e dettato dalle circostanze per temperare la severità delle leggi, seguendo le regole dell' equità senza allontanarsi dallo spirito di esse, non è a noi pervenuta: l' istessa sorte corsero gli eruditi comentarî del prelodato Salvio Giuliano, di Paolo, e di Ulpiano, ec.

A dì nostri molti uomini illustri si sono affaticati per rintracciare l' editto perpetuo dalle opere degli antichi giureconsulti. Einnecio ebbe la palma, superando in questo lavoro l' industria di tutti.

CAP. II.

Da Costantino fino a Giustiniano.

§. I. Siegue l'epoca del *Dritto Semplice*, che durò per circa 230 anni, la quale ha il suo principio in persona di Costantino, e termina a Giustiniano, prendendo il Gius romano un novello aspetto. Costantino fra gl'Imperadori il primo abbracciato avendo la Religione Cristiana, ed approvatone il pubblico culto nei suoi Stati, ben si avvide della necessità di una legislazione più semplice, e più santa. Il piissimo Imperadore abrogò quindi molti capi dell'antico Dritto, alieni dalla Cristiana Religione: molti ancora n'emendò, per quanto i tempi il permettevano: promulgò finalmente moltissime leggi per ridurre la giurisprudenza ad una maggiore semplicità ed equità, tolti via i raggiri, e le sottiglienze dell'antico dritto, uniformandosi piuttosto all'equità naturale.

Costanzo, e Costante perfezionarono le intraprese del comune genitore. Costoro diedero l'ultima mano all'abolizione delle formole del dritto ec. Gl'Imperadori che vennero in seguito sino a Giustiniano, promossero questa nuova giurisprudenza, facendo derivare le loro leggi dalle regole della Cristiana Religione, e dalla semplicità naturale; togliendo all'intutto quanto altro vi rimaneva de' dritti immaginari, e frascherie dell'antico Dritto. Quindi ragionevolmente Giustiniano disse (1), che nell'età sua, i principî delle leggi non si prendevano dalle *antiche favole*, cioè dagl'immaginarî riti, ma dalle costituzioni imperiali, fatte unicamente per la utilità dei sudditi.

§. II. In questo spazio di tempo essendo cresciuta la moltitudine delle imperiali costituzioni formaronsi di esse tre Codici, il *Gregoriano*, l'*Ermogeniano*, ed il *Teodosiano*.

Il Codice Gregoriano abbraccia le costituzioni de-

(1) In prooem. instit.

gl'Imperadori gentili da Adriano sino a Diocleziano, e Massimiano. Il Collettore di queste fu forse Gregorio, o Gregoriano, che a tempi di Costantino, cioè nel 336 di G. C. fu prefetto del Pretorio. Non molto dopo formossi il codice *Ermogeniano*, qual supplemento del *Gregoriano*, nel quale vennero inserite molte costituzioni degli stessi Diocleziano e Massimiano, e degli altri Imperadori successori sino a Costantino il Grande, nel 312 di G. C. dal quale anno comincia il codice Teodosiano. Di questo Codice è egualmente incerto l'autore: forse Ermogene, o Ermogeniano, (1) che visse a' tempi dei figli di Costantino, ne fu il compilatore. Ambi questi Codici, sebbene fatti da due privati acquistarono molta autorità, perchè contenevano leggi pubbliche.

Questo lavoro fu opera di giureconsulti pagani, che sembrano aver raccolto le sanzioni degl' Imperadori gentili, per far vedere un certo Corpo di Dritto antico, che sotto i Cristiani Imperadori alla giornata decadeva dalla memoria degli uomini. L' una e l' altra collezione già perì, all' infuori di pochi frammenti, corrotti per mano di Aniano, ossia de' Goti, i quali furono raccolti da Pietro Gregorio, Gio: Sicardo, e Giacomo Cujacio; ma tutt' i frammenti fin' ora rinvenuti Antonio Scoltingio gli ha divisi per titoli, ed illustrati con note.

§. III. Introdottasi nel Foro fin dai tempi di Costantino il Grande una gran farragine di leggi, e quindi una certa oscurità; ad oggetto di toglierla Teodosio il giovine commise ad otto personaggi (capo dei quali fu Annoco) di riunire in un sol corpo le costituzioni degl' Imperadori Cristiani da Costantino il Grande sino a' suoi tempi pubblicate. Terminato un tale lavoro nel 438 di G. C. si promulgò coll'autorità dell' istesso Teodosio, e si disse *Codice Teodosiano*, distribuito in sedici libri, contenenti le leggi di Costantino e degli altri Imperadori, dal 312 cioè sino al 438 di G. C. Questo Codice giunse sino a noi

(1) Heinn. hist. jur. lib. 1. c. 5.

ma non per intero. Imperciocchè quasi 320 costituzioni trovansi nel Codice Giustinianeo, le quali mancano nel Teodosiano, e molte altre ancora di Costantino, Teodosio M., Arcadio, Teodosio il giovane, e Valentiniano non si trovano nè nei Codici Teodosiano, e Giustinianeo, nè nelle Novelle antigiustinianee. Gio: Sicardo il primo diede alla luce il Codice Teodosiano, ricavato da tre manoscritti, cioè dal suo, dal Moguntino, e dal Morpacense. Quindi a poco si videro pubblicati i lavori di Giov. Tilio, e di Cujacio. Giacomo Gotofredo poi superò tutti, il quale illustrò con egregi comentari questo Codice, che venne riprodotto per le stampe da Antonio Marvilio, e da Giovanni Daniele Ritterio, riunendovi le osservazioni proprie.

§. IV. Promulgato il *Codice Teodosiano*, non solo lo stesso Teodosio II. e Valentiniano III. ma ancora i successori di costoro Marciano, Majorano, Severo, Leone, ed Antemio sino a Giustiniano diedero fuori altre leggi, con le quali fu derogato allo stesso Codice Teodosiano. Queste costituzioni poi non si trovano in alcun Codice, e sogliono citarsi col nome di *Novelle*, ossia *novelle leggi*, perchè furono fatte dopo; delle quali ottima è l'edizione fattane da Ritterio con lo stesso codice Teodosiano, e coi comentari di Gotofredo.

C A P. III.

Epoca di Giustiniano.

§. I. La giurisprudenza vestì nuove forme a' tempi di Giustiniano. Costui nacque in Tauresio nelle vicinanze del castello Bederiano in Tracia, da Sabazio uomo illustre, e da Biglenzia sorella dell' Imperadore Giustino. Dopo di avere percorso vari offici dignitosi, adottato dal suo zio, fu chiamato a prender parte nelle cure dell' Impero; locchè avvenne prima del 523 di G. C. Morto Giustino nel 527 cominciò a regnar solo, ricorrendo il 45 anno della sua età: e terminò la mortal carriera nel 565 di G. C.

Grand' era la copia, e la confusione delle leggi

sotto di Giustiniano. Imperciocchè vi erano infinite costituzioni imperiali, comprese nei tre Codici *Gregoriano*, *Ermogeniano*, e *Teodosiano*, non che le novelle degl' Imperadori da Teodosio il giovane sino a lui non rapportate in alcun Codice. Inoltre innumerevoli erano i volumi degli antichi giureconsulti, ai quali gl' Imperadori dato avevano la facoltà di rispondere in *materie di dritto*; di modo che numeravansi quasi due mila libri, contenenti trecento mila versi, ossiano sentenze, onde Eunapio disse, *che era peso di molti Cameli*. A siffatti inconvenienti ovviò Giustiniano; per comando del quale escì alla luce il Corpo del *Dritto Giustinianeo*, che abbraccia il *Codice*, *le Pandette*, *le Istituzioni*, *e le Novelle*.

§. II. Giustiniano nel riformare il Dritto cominciò dalle costituzioni degl' Imperadori. Imperciocchè ai 13 di Febbraio del 528 ingiunse a dieci personaggi (scelti fra le più illustri persone di Stato, i professori più celebri di Berito, e di Costantinopoli, ed i più eloquenti ed accreditati nel Foro, capo dei quali fece Triboniano) che dai tre suddetti Codici, dalle Novelle degl' Imperadori, pubblicate da Teodosio il giovine sino a suoi tempi, e similmente da alcune sue costituzioni compilassero un nuovo Codice; tralasciando quanto era stato abolito, e tutto ciò che era inutile e contradicente. In tal modo ai 7 di aprile del 529 di G. C. venne pubblicato il *Codice*, sanzionato dall' autorità Imperiale, e che poscia si disse *Giustinianeo*.

§. III. Pubblicato il Codice, Giustiniano rivolse le sue premure agl' innumerevoli volumi degli antichi giureconsulti. Pertanto, dopo di aver pubblicato 59 decisioni novelle al cominciamento del 530, a' 15 di decembre dello stesso anno, ordinò a Triboniano, ed a sedici di lui colleghi, che sciegliessero dagli scritti degli antichi giureconsulti tutte quelle cose, che erano in uso: quelle poi che erano vicendevolmente contrarie, o le tralasciassero, o l' adattassero al nuovo Dritto, citando il libro, ed il nome del giureconsulto, dal quale erano state prese.

Stimolato Triboniano dalla gloria di farsi un nome, (al dire del ch. Gravina) precipitò il suo travaglio, compiendo l'opera tra lo spazio di anni tre, e ad esempio degli antichi, ebbe il nome di *Digesto*, ossia *Pandette*. I compilatori per comando di Giustiniano seguirono l'ordine del Codice, e specialmente dell' Editto perpetuo formato da Giuliano; sebbene non vi sia l' esatta connessione dei titoli, per motivo delle materie estranee nell' Editto perpetuo contenute. Il *Digesto* fu diviso in sette parti ed in 50 libri, locchè non fecesi per alcuna ragione, ma piuttosto per un modo arbitrario; e la divisione delle materie lo dimostra. L' altra divisione in *digesto antico*, *inforziato*, *e digesto nuovo*, si attribuisce a Bulgaro, e ad altri giureconsulti del secolo XIII.

§. IV. Terminate le Pandette, ma non ancora pubblicate, Giustiniano nello stesso anno 533 ordinò a Triboniano, a Teofilo, ed a Dorodeo di formar le Istituzioni, per rendere spedita la strada agli studiosi del Gius. Costoro compilarono i quattro libri d' Istituzioni, ricavati soprattutto da quelle di Gajo, e dal Digesto: ecco perchè sovente si rapportano alle Pandette che non ancora erano state pubblicate. Sebbene poi le Istituzioni fossero state composte dopo delle Pandette, ciò non ostante furono pubblicate un mese prima, cioè le Istituzioni ai 22 novembre del 533, ed ai 16 decembre dello stesso anno le Pandette. Intanto l' Imperadore credendo di non aver fatto abbastanza, si applicò a formare i regolamenti per gli studî del Dritto. Stabilì un nuovo metodo d'istituzione da durare per cinque anni, abolendo quello che erasi fino allora praticato; ed ordinò, che nel primo anno s' insegnassero le Istituzioni, e la prima parte del Digesto, nei tre anni consecutivi le altre quattro parti: ed il quinto anno poi s' impiegasse nello studio delle due ultime parti delle Pandette e nello spiegare le costituzioni imperiali. Nè trascurò certamente di badare ai costumi della gioventù. Stabilì ancora perciò, I. Che il Dritto s' insegnasse solamente in Roma, in Costantinopoli, ed in Berito, che chiamò *Nutrice delle*

leggi. II. Proibì agli studenti le ingiurie, i maltrattamenti, ed altri eccessi non solo, ma benanche tutti gli atti poco onesti, sì verso i professori, che verso i condiscepoli. Con siffatti stabilimenti gli fu a cuore in modo particolare, che la gioventù imparasse a mettere in pratica le regole del giusto pria d' imprendere a parlarne.

§. V. Promulgate le Istituzioni e le Pandette, Giustiniano si avvide, che il Codice aveva bisogno di essere rettificato. Imperciocchè mentre le Pandette si compilarono, nacquero varie controversie, parte delle quali erano state già agitate dai giureconsulti, ma non ancora decise, parte affattò nuove che si decidevano con particolari Rescritti, coi quali veniva a derogarsi sovente al primo Codice. Laonde fu ordinato a Tribonianó, ed a quattro altri personaggi, di emendare il Codice; e di situar nel luogo proprio le decisioni e le costituzioni nuove. In tal modo ai 17 novembre 534 di G. C. si pubblicò il così detto *Codice di seconda edizione* (*repetitae praelectionis*), diviso in dodici libri, In questo novello Codice furono inserite cinquanta celebri decisioni di Giustiniano sulle materie controverse dagli antichi giureconsulti, pubblicate nel 530, non che altre costituzioni recenti, oltre gli opportuni cangiamenti. Quindi spesso nelle Istituzioni si mentovano alcune costituzioni, che l' Imperadore asserisce rattrovarsi nel suo Codice; locchè si deve intendere del primo Codice, poichè talune costituzioni non vengono rapportate in questo *di seconda edizione*. Ciò fatto tutte le altre leggi furono abolite, le quali a noi non sono affatte pervenute.

§. VI. Neppure di ciò fu contento Giustiniano. Dopo la pubblicazione del novello Corpo di Dritto, proseguì con nuove costituzioni a fare tutte le riforme, che gli sembrarono necessarie, ed a decidere i casi nuovamente avvenuti. Sono appunto queste le costituzioni collocate dopo il Codice, che chiamansi *Novelle*, perchè uscirono alla luce dopo pubblicato il Corpo del Dritto, di cui costituiscono la quarta parte.

Di queste sebbene, al dir di Paolo Diacono (1), Giustiniano avesse formato un solo volume; pure noi non ne abbiamo più di 168, pubblicate per le stampe da Dionisio Gotofredo.

§. VII. *Le Novelle* per la massima parte furono scritte in lingua greca, e ben poche in lingua latina. Le traduzioni fattene sono l' *Autentica*, la *Giulianea*, e la *Nuova*. L' *Autentica*, di autore anonimo e barbaro, uscì alla luce circa l'anno 565 di G. C. Questa versione fu fatta fedelmente parola per parola; e si disse *autentica*, perchè forse sanzionata dall' autorità imperiale, la quale fu seguita da Gotofredo, e dagli altri editori di dritto.

La *Giulianea* fu così nominata da Giuliano professore della scuola di Costantinopoli. Costui visse sotto l' Imperadore Giustino II, e fece elegantemente una nuova versione delle Novelle, togliendone sempre il prologo e l' epilogo. In tal modo ne formò piuttosto un compendio, che divise in due libri; il primo dei quali giunge sino alla novella LXIII ed abbraccia titoli 101; il secondo contiene le rimanenti, ripartite in 135 titoli; il quale compendio vide la pubblica luce circa il 570 di G. C. Perchè poi la traduzione di Giuliano non fu fatt' a parola, perciò non venne approvata dalla pubblica autorità. Quest' epitome fu data fuori per le stampe da Nicola Boerio, da Antonio Agostino, ec. la quale vien citata per mezzo d' Irnerio, Bulgaro, Azone, Accursio, ed altri col nome di Novelle di Giuliano.

La nuova, ossia le nuove versioni finalmente sono state fatte dagli cruditi de' nostri dì, fra le quali è assai pregiata quella di Gio. Frid. Homberck fornita di comentari, stampata in Marpungo nel 1710.

§. VIII. Or sovente abrogando le Novelle il gius del Codice, o derogandolo; quei luoghi delle Novelle che si opponevano al Codice furono ridotti in compendio, aggiungendosi alle leggi dello stesso Codice, colle quali avevano relazione, e si dissero *Autentiche*.

(1) Lib. 1. hist. Longob. c. 25.

Generalmente credesi, che Irnerio nel secolo XII abbia inserito le Autentiche nel Codice; al contrario Molineo Strauchio, e Pagenstechero sostengono, che fossero molto più antiche di Irnerio. Cornelio Bynkershoek poi ci rende meglio avvertiti, che furono più gli autori delle Autentiche, ed in diversi tempi; essendone passate molte nel Codice a' tempi dello stesso Giustiniano, come l' autentica *Presbyteros*, *C. de Episcop. et Cleric.* che ci presenta S. Gregorio Magno, il quale visse circa il 591 di G. C.; e l' autentica *Quas actiones C. de Sacrosan. Eccles.* vestigio della quale trovasi nella lettera di Giuliano *de Consiliariis*, che per le stampe pubblicò il Piteo: molte sono poi di Irnerio, talune ancora di Martino, di Azone, e forse altre di Bulgaro, Placentino, Bagarotti ec. i quali tutti attesero con impegno al ristabilimento della giurisprudenza nel secolo XII, e XIII. Del resto non tutte le Autentiche si sono prese dalle Novelle, ma talune dalle leggi di altri Imperadori. Infatti le Costituzioni di Federigo I che regnò nel XII secolo, sono l'Autentica *Habita C. ne filius pro patre*, e l'altra *Sacramenta puberum C. si adv. debit.* dippiù dalle costituzioni di Federigo II, che regnò nel XIII secolo, si sono ricavate le Autentiche *cassa C. de SS. Eccles.*, *auth. Nulla C. de Episcop. et Cleric.* ed altre.

§. IX. Tutto il corpo del Dritto giustinianeo adunque si compone soprattutto del Codice, delle Pandette, delle Istituzioni, e del Corpo delle Novelle, dette ancora Autentiche.

Il *Codice* si divide in dodici libri, 764 titoli, ed in 4648 leggi.

Le Pandette in VII parti, in 50 libri, in 422 titoli, ed in 9123 leggi.

Le Istituzioni in lib. IV, e titoli 99.

Le Novelle in IX collazioni, ed in numeri 168.

Le tre principali edizioni di questo Dritto sono, l' *Haloandrina*, la *Fiorentina*, e la *Volgare*. L' Haloandrina fu fatta da Gregorio Haloandro attenendosi ai codici manoscritti, in *Norimberga* 1529 ec., in seguito

della quale vennero altre edizioni. La Fiorentina, così nominata dall' antichissimo codice Fiorentino delle Pandette, ossia Pisano, col quale fu confrontata, ed uscì alla pubblica luce per cura di Lelio Taurelio nel 1533. Finalmente l'edizione ricevuta nel Foro quasi per comune consenso è di Dionisio Gotofredo, la quale con le note dello stesso, aggiuntevi tratto tratto le costituzioni greche, fu pubblicata *in Ginevra* nel 1538.

Da tutte questo differisce *il corpo del dritto*, detto *Glossato*, per le glosse aggiunte in margine al testo, le quali furono fatte in talune parti speciali del Dritto da Pepone, Martino, e da altri antichi interpetri, che Accursio riunì in tutto il Corpo del Dritto. Fra le diverse edizioni poi è da preferirsi quella, che contiene gli scolî di Accursio, e di Conzio, ed i paratitoli di Cujacio, ec. con le note ad Accursio, fatta da Dionisio Gotofredo, *Lugdun*. 1589.

CAP. IV.

Del Dritto Romano in Oriente, dopo la morte di Giustiniano.

§. I. Dopo la morte di Giustiniano, avvenuta nel 565 di G. C., la collezione del Dritto Giustinianeo fu in osservanza nel Foro, e s' insegnava nei ginnasi di Costantinopoli, e di Berito. Siccome poi la lingua latina da giorno in giorno, e da per ogni dove andava in decadenza presso dei Greci; perciò quasi ne' tempi stessi di Giustiniano il Dritto Giustinianeo fu trasportato nel greco linguaggio. Talcleo coetaneo di Giustiniano tradusse in greco le Pandette parola per parola: fece lo stesso Stefano giureconsulto, che di molto si diffuse: anche Cirillo vi si applicò formandone un compendio: Doroteo poi tenne la via di mezzo con evitare l' asiatico, ed il laconico stile. I travagli di costoro non sono pervenuti a nostra conoscenza, eccetto taluni estratti nei *libri basilici*.

Lo stesso Taleleo, o altri, tradusse in greco il Codice, al dir di Frehero. Teofilo finalmente tradusse anche nel greco idioma le Istituzioni, ma con libera

parafrasi, disprezzando la sanzione di Giustiniano, che solamente approvò quella, che verbalmente fatta si era. Che che possa dirsene, Brissonio, ed altri giustamente affermano che questo parafrasista è lo stesso Teofilo, di cui si servì Giustiniano nel compilare le Pandette, e le Istituzioni. La parafrasi di Teofilo è erudita, nè vi è altro libro più adattato all' intelligenza dello Istituzioni di Giustiniano, sebbene non vada esente da taluni errori.

La migliore edizione greco-latina che finoggi siasene fatta è appunto quella di Quil. Ottone Reiz, ch'è abbastanza ricca di annotazioni fatte da costui, e da altri eruditi.

Le Novelle poi, che gl'Imperadori Giustino II, Tiberio, Eraclio, Basilio il Macedone, Leone il Sapiente, ed altri pubblicarono, furono raccolte da Enimondo Bonefidio ec.

§. II. Il principale fondamento del Dritto greco consiste ne' *libri basilici*. Gl'Imperadori greci formarono un nuovo Corpo di Dritto, che sarebbe stato incomodò averlo disperso in molti libri. Basilio il Macedone, che anche contribuì molto a cancellare il nome di Giustiniano, nel 838 di G. C. si valse dell'opera di Sabazio Protospatario, per compilare il *Promptuarium Legum*, distribuito in 40 libri. Questo lavoro fu continuato dal suo figlio Leone il Sapiente, che nel 886 l'estese a 60 libri, pubblicandolo sotto nome di *Editti Basilici.*

Finalmente Costantino Porfirogeneta, figlio di costui, nel 906 promulgò di nuovo l' opera paterna, ben purgata, e corretta. I libri Basilici furono fatti da questi tre Imperadori con le versioni greche del Codice, del Digesto, e delle Istituzioni, delle Novelle di Giustiniano, e di altri Imperadori Bizantini; dei Paratitoli de' giureconsulti greci, e di molti passi dei Santi Padri, e de' Concilî. A tutte le edizioni de' libri Basilici è da preferirsi quella di Carlo Fabroto, che porta la data della Biblioteca del Re Cristianissimo. Essi però mancano di 19 libri, di modo che vi sono rimasti soli libri 43; e sebbene lo stesso Fa-

broto siasi sforzato di supplirne i rimanenti con la *Sinopsi dei basilici*, con gli scoli e con le glosse di diversi autori, ciò non pertanto sono ancora talune lacune in quest'opera, che potrebbero forse riempirsi coll' ajuto de' codici manoscritti di antiche biblioteche, come ha tentato lodevolmente il ch. Runckenio.

§. III. I libri *Basilici*, rivestiti di tutta l'autorità presso i Greci, furono ampiamente corredati di un gran numero di comenti, di compendî, annotazioni e di glosse, i quali furono in vigore fino al termine dell' Impero Greco, avvenuto nell' anno 1453, epoca in cui Costantinopoli fu presa dai Turchi, regnando Costantino Paleologo. L' Ecloghe a guisa d' istituzioni contenevano in compendio le regole generali del Dritto, di cui vogliono autore Romano Juniore Lecapeno. Tale appunto si fu l' Ecloga ritrovata in Taranto da Giovanni Sambuco, che in greco con versione latina, e note di Gio: Leunclavio il primo pubblicò.

Carlo Labbeo ci diede le osservazioni ed emendazioni di questa Sinopsi per mezzo dei codici del Re di Francia, coi quali molti luoghi vengono ripristinati, e moltissime lacune ripiene. Evvi ancora la *Sinopsi del dritto pragmatico*, ossia ricevuto nel Foro, di Michele Attaliota Proconsole e Giudice, divisa in 94 titoli e che fu pubblicata da Leunclavio. Anche Michele Psello circa l'anno 1061 scrisse in versi giambici la sinopsi delle leggi, che in greco-latino, e con note Francesco Bosqueto stampò in Parigi nel 1632 in 8. Finalmente circa la metà del secolo XIV Costantino Armenopolo custode delle leggi, e giudice Tessalonicense ornò il Prontuario delle leggi, che in lingua grecolatina pubblicò Dionisio Gotofredo *Genev.* 1587 in 4. Di poi i *Basilici* con paratitoli e glosse furono ornati da Niceo, Enstachio, e da altri interpetri, che Suaresi numera *in notitia Basilicôr*. Chi poi amasse notizie estese dei glossari greci giuridici può consultare Fabricio.

CAPO V.

Del dritto Romano in Occidente, dopo Giustiniano.

§. I. L'Impero Romano di Occidente essendo terminato sotto Romolo Augustolo nel 476 di G. C. i Goti, i Longobardi, i Vandali, i Franchi, i Borgognoni, ed altri popoli, invasero le provincie di questo Impero, ed in esso stabilirono nuovi regni. Occuparono in primo luogo l'Italia gli Ostrogoti; di poi i Greci, i Longobardi, ed i Franchi. I Visigoti occuparono la Spagna, e la Francia. Sotto di questi nuovi padroni il gius romano, contenuto specialmente nel Codice Teodosiano, fu ritenuto dagl'Italiani, e dagli altri popoli occidentali. Imperciocchè i vincitori con sopraffina arte di regnare lasciarono intatte ai popoli vinti le leggi romane, alle quali accostumati erano; prescrivendo l'osservanza delle leggi patrie solamente pei loro compatrioti. Quindi gl'individui nati nelle provincie dell'Impero furono detti *Romani*, quelli all'opposto che fuori di queste nascevano, dicevansi *barbari*, per distinguersi dai popoli vinti. Per uso poi di quei Romani, che vivevano nel regno Visigotico dell'Aquitania, e della Spagna, Alarico il giovine Re dei Visigoti, pubblicò la così detta (*Lex Romana*) legge Romana, cioè il Corpo delle leggi formato dai frammenti dei Codici Gregoriano, Ermogeniano, e Teodosiano, dalle Istituzioni di Gajo, dalle regole di Ulpiano, e dalle sentenze di Paolo, per le cure del conte Gojarico, e che Aniano di lui cancelliere perfezionò. Anche nel regno dei Borgognoni sotto gli auspicî di Gundebaldo Re, fu composto per uso dei Romani il *Libro delle risposte di Papiniano*, ricavato dai Codici Gregoriano, Ermogeniano, e Teodosiano, dalle Novelle di Teodosio e de' suoi successori, e dalle Istituzioni di Gajo.

§. II. Per ciò che riguarda l'Italia dopo la decadenza dell'Impero Romano, l'occuparono in primo luogo, come dissi, gli Ostrogoti, di poi i Greci,

indi i Longobardi, e finalmente i Franchi. Teodorico il Grande, l'Eroe degli Ostrogoti, il primo fu proclamato Re d'Italia; locchè avvenne nel 489 di G. C. dopo aver vinto Odoacre Re degli Eruli, che aveva posto fine all'Imperio di Occidente. Regnò senza apportare innovazioni nell'antica romana polizia, e permise agl'Italiani di vivere secondo le leggi romane, ricavate cioè dal Codice Teodosiano, e dalle Novelle degl'Imperadori, pubblicate dopo Teodosio il giovine; che anzi comandò che si dirimessero le controversie tra i Romani ed i Goti secondo il Dritto romano. Il governo di questo Principe fu molto florido, mercè le sue cure. Gli altri Re degli Ostrogoti permisero anche agl'Italiani l'uso delle leggi romane, obbligando i soli Ostrogoti ad osservare il Dritto patrio.

§. III. Nel 553 Giustiniano soggiogò gli Ostrogoti ed aggregò l'Italia all'Impero Greco. A'tempi di Giustino II di lui successore i Longobardi nel 568 occuparono quasi tutta l'Italia, all'infuori dell'Esarcato di Ravenna, del Ducato Romano, e di altre poche città mediterranee dell'antica Calabria, e degliultimi Bruzi.

Nel secolo VIII sotto Leone Isaurico gl'Italiani tutti si ribellarono dai Greci, eccetto i Ravennati, i Napoletani, i Siciliani ed i Calabresi. Non molto dopo, sotto Costantino Copronimo, Astolfo Re dei Longobardi (1) nel 751 occupò Ravenna coll'Esarcato.

(1) Di questo Re Longobardo abbiamo nove altre leggi sino ad ora inedite, oltre due leggi ed un prologo di Rachi per gli eruditi, ed esatti lavori di D. Carlo Troja, occupato con assidue, ed incessanti cure nel darci un *codice diplomatico* in sussidio della sua storia d'Italia sotto i Longobardi. Esse sono ricavate dal prezioso Codice delle leggi longobarde, che conservasi nel ricchissimo archivio di antiche ed interessanti pergamene del Cenobio dei PP. Cassinesi della Trinità della Cava, e che sfuggirono alle ricerche del dottissimo nostro Camillo Pellegrini, del celebre Mabillon, e di Pietro Giannone.

Il lavoro di questo Codice fu terminato nel 1004, e venne acquistato dal Cellarario del monastero tra i beni mobili della Chiesa dei Casali Rotti nel 1263, giusta quanto pensavane il dotto Padre De Blasio, come nel visitare quel rinomato luogo nel dì 1 dicembre 1832 mi fece riflettere il Pad. Archi-

La monarchia dei Longobardi in Italia durò circa 200 anni e fu distrutta da Carlo Magno, regnando Desiderio loro ultimo Re. Dopo Carlo Magno sempre

vista D. Raffaele d'Aquino, la cui perdita è stata riparata dal non meno degno D. Guglielmo De Cornè, che con piacere sentiamo applicato a darci la Storia di quella illustre Badia, governata ora dal ch. Abate D. Pietro Candida, e Pad. Priore D. Anselmo Fava, tra quali rattrovasi il dotto D Gabriele Ab. Morcaldi, commendevole ancora per la raccolta di parpaglioni. Ci auguriamo quanto prima di ammirare si interessante lavoro, che potrem congiungere al testè messo a stampa dal dotto Pad. D. Luigi Tosti per la Badia di Montecasino con pubblico gradimento. Nè minor profitto mi ebbi nel 1833 a visitare l'Archicenobio Cassinese colla guida del celebratissimo Ab. D. Ottavio Fraja Frangipane, che mi condusse ad osservare il rinomato, e ricco Archivio di pregevoli monumenti in ogni genere di letteratura, e scienze: dove una tenera, e grata compiacenza provasi in ripensando a quegli antichi Cenobiti, che tutta la loro vita spendevano con indefesse applicazioni, per preservare dalla barbarie la fiaccola dell'umano sapere, diligentemente nascosta, e custodita in quelle sante mura.

Figli non difformi di quel Santuario pur sono gli odierni PP. Cassinesi, ed ogni viaggiatore ammira fra le tante la premura caldissima negli studî di quei buoni Religiosi, che il Padre Priore D. Domenico Scotti degnamente dirigge; i quali tutti dal sapere non disgiungono le gentilezze, proprie della Famiglia Cassinese. Alla cortesia verso i dotti di ogni Nazione hanno aggiunto in oggi uno stabilimento tipografico, per diffondere senza avarizia i lumi delle buone cognizioni, pubblicando le loro cose inedite, e le opere interessanti la Religione. Idea dell' attuale Reverendissimo Padre Abate di Montecassino D. Giuseppe Frisari si fu questa, che con plauso ricevuta, ed eseguita, bellamente vediamo prosperare per le cure di D. Raffaele Pasca, e D. Vittore Ferrari, che la dotta accuratezza Aldina emulando, pubblicano le fatiche letterarie, e scientifiche dei PP. D. Luigi Tosti, D. Carlo de Vera, D. Federico Gadaleta, D. Andrea Caravita, ec. A questo scopo poi interamente intento, senza risparmiar travaglio, diligentemente ricerca, ordina, e somministra opportunamente gran copia di documenti civili, ed ecclesiastici il Padre Archivista D. Sebastiano Kalefati, meritamente dal dotto Pubblico stimato (pel quale facciamo voti, che presto ristabiliscasi in salute) tenendo lodevolmente le peste del maestro Padre Abate Fraja — Frangipane di Pozzuoli, di onor. mem. Prefetto dell' Archivio Cassinese, e dottissimo dell' arte

più indebolito l' Impero Greco, restò solamente ai Greci la Sicilia, e la nuova Calabria. Sotto di Basilio il Macedone nel 878 i Saraceni tolsero ai Greci la Sicilia. Finalmente nel secolo XI al Greco dominio nelle nostre regioni subentrò quello dei Normanni. Al regno italico dei Longobardi poi diede ter-

diplomatica, del quale fu legittimo discepolo, ed ora degno successore. Fra gl' interessanti lavori, lasciatici dal Fraja Frangipane, merita distinta menzione *Codex Casinensis, et Cajetanus.* Le 24 mila pergamene interpetrate, ed illustrate, la scrittura, che il Pellegrino confessò non aver potuto deciferare, non formano l' ultima sua gloria (*).

Con ragione quindi l'Eccellentissimo *Conte de Salvandy*, ottimo Ministro del Pubblico Insegnamento di *Francia*, volle dare testimonianza di stima ai Cassinesi, che il deposito delle letterarie ricchezze tengono dischiuso ai dotti di tutti i paesi con nobile ospitalità, e gentili maniere; aumentandone il sacro deposito col pregevolissimo e generoso dono della Collezione in 62 volumi dei documenti inediti, riguardanti la Storia di *Francia*, che nello scorso Giugno fece pervenire al degnissimo sullodato Pad. Abate Frisari. Un sì nobile esempio del degno Ministro del chiaro veggente *Prudentissimo* Monarca della Francia Luigi Filippo, possa essere emulato da quanti hanno l' obbligo di pagare il dovuto letterario tributo al Santuario Cassinese, che ci conservò, e dischiuse tante ricchezze, per cui la civiltà moderna si gode. Nè poi meno ci rallegra in sentire ripetere il plauso degli assennati per un sì dotto Ministro del pubblico insegnamento della Grande nazione Francese, zelantissimo della buona istruzione, il quale accenna a delle utili riforme con molta logica, e buon senso, sviluppate con precisione, e naturale chiarezza da farne sentire tutta la necessità per lo bene della studiosa gioventù, ottime speranze delle future età.

Anche nella nostra Reale Biblioteca Borbonica può consultarsi non senza utilità la raccolta delle leggi, detta la *lombarda*, cioè la prima edizione fatta in Blois nel 1512 colle note di Nicolò Boerio: edizione rarissima, pervenutaci nel 1811 dalla soppressa Certosa di S. Lorenzo Lapalude.

Chi amasse notizie più dettagliate potrà osservare il *Progresso delle scienze, delle lettere, e delle arti.* Vol. I. in 8. Napoli 1832, ove rinverrà un dotto articolo, compilato da D. Raffaele Liberatore di b. m., il primo a far consapevole il Pubblico della nuova scoperta di sì interessante monumento.

(*) *Vedi l' Elogio funebre, scritto dal Pad. D. Carlo De Vera, Cassinese.*

mine Carlo Magno Re di Francia nel 773: estinta poscia la sua linea maschile, il Regno d'Italia, e l'Imperio di Occidente nel 891 passò agl'Italiani: da questi nel 962 passò agli Alemanni.

§. IV. Quella parte d'Italia, che fu soggetta all'Impero Greco, osservò il dritto romano; a differenza dell'altra che formava il Regno dei Longobardi, dove fu in vigore il *Dritto longobardo, ed il romano*, servendosi del primo i Longobardi, e del secondo gl'Italiani. Imperciocchè i Longobardi lasciarono agl'Italiani l'uso delle proprie leggi, secondo le quali continuavano a regolarsi: che anzi Luitprando Re dei Longobardi comandò che la donna Longobarda, maritata con l'uomo romano, vivesse secondo il Dritto romano; morto poi il marito facesse ritorno al dritto longobardo. Sotto dei Re d'Italia Franchi, Italiani e Germani ebbe luogo il gius *longobardo, romano, e forestiero.* I Longobardi vivevano colle leggi longobarde; gl'Italiani poi colle leggi romane, come per lo innanzi: dippiù, Carlo Magno diede a costoro la facoltà di scegliere la legge, di cui volevano servirsi. Furono anche in vigore in Italia molte leggi forastiere. Imperciocchè sotto di Carlo da tutto il suo Imperio i Salici, i Ripuari, i Boiari, gli Alemanni, ed altri popoli per motivo d'impiego, o di lucro vennero in folla nell'Italia a fissare la loro sede, ai quali fu accordato di vivere secondo le proprie leggi: per lo che quante diverse nazioni vi furono in Italia, tante diverse leggi ebbero luogo (1).

§. V. I dottori poi fortemente disputano per conoscere, se l'Italia soggetta ai Greci, ed ai Longobardi, osservasse il *Dritto Giustinianeo*, ovvero il *Teodosiano.* Muratori, ed il nostro Donatantonio Astiese principalmente sostengono essere state in osservanza le leggi comprese nella collezione giustinianea. Gotofredo, Giannone ed altri in miglior modo affermano di essere stato le leggi del Codice Teodosiano. Ed in vero Giustiniano colla costituzione pub-

(1) Murat. Antiq. ital. diss. XXII.

blicata nel 563 disse, che le sue leggi comprese nel Codice, Pandette, e Novelle si osservassero da pertutto nell' Orbe Romano, ed in quella parte d'Italia vindicata dai Goti, affinchè « fatta una sola Repub« blica, l'autorità delle sue leggi anche da per ogni « dove venisse a dilatarsi. » Or da ciò non può certamente dedursi, se ai tempi di Giustiniano, o anche in seguito sotto gl' Imperadori Bizantini, il Dritto Giustinianeo fosse stato in vigore in Italia. Imperciocchè sebbene Giustiniano vinto avesse i Goti, non fu perciò nel pacifico possesso dell'Italia, e le leggi giustinianee non furono poste in osservanza. Inoltre essendo morto Giustiniano due anni dopo la pubblicazione della detta costituzione, cioè nel 565; le angustie del tempo non permisero, che sotto lo stesso Giustiniano gl' inveterati costumi, e leggi del Codice Teodosiano da gran tempo in piena osservanza nell' Italia, ad un tratto si cangiassero. Finalmente regnando Giustino II i Longobardi nel 568 s'impadronirono dell' Italia, all' infuori di taluni luoghi, che rimasero fedeli ai Greci.

§. VI. Nell' Esarcato di Ravenna, e nel Ducato Romano per qualche tempo furono in vigore le leggi Giustinianee, tra le quali le Novelle in modo particolare furono osservate negli affari ecclesiastici, finchè restarono abolite per opera dei Longobardi. Quindi trovasi citata al principiar del secolo VII da S. Gregorio Magno la novella 113, ed altrove ben anche si appella sì al Codice, che alle Novelle (1); che anzi dopo Giustiniano le leggi di questo Imperadore nè in Costantinopoli, nè in Oriente furono all'intutto osservate. Infatti colle Novelle de' posteriori Imperadori Bizantini tratto tratto furono abrogate o derogate. Nel secolo IV la nuova *Collazione dei libri basilici* annullò il Corpo del *Dritto Giustinianeo*, l'autorità però ed uso della quale durò in Calabria e nella Puglia soggette ai Greci, e nell'Oriente sino al finir dell' Impero Greco.

(1) Lib. 10 ep. 55. Lib. 12. ep. 53.

§. VII. Per quanto riguarda il regno d' Italia dei Longobardi, le leggi romane che costoro lasciarono agl' Italiani non furono le Giustinianee, ma bensì quelle degl' Imperadori anteriori, trascritte nel codice Teodosiano, e rapportate nel compendio di Aniano. Chi potrebbe persuadersi, che i Longobardi acerrimi nemici dei Greci, e di tutto ciò che anche da lontano riguardava costoro, avessero tolte agl' Italiani le leggi Teodosiane per costringerli ad osservare le Giustinianee ? Gli stessi Longobardi si applicarono ad istudiare il Dritto Romano, ricavato dal Codice Teodosiano, e che con tanta cura conservarono nell' Italia. Generalmente tutti i Principi di Occidente, che vollero in piena osservanza nei proprî Stati le leggi romane, ordinarono che la collezione Teodosiana e non la Ginstinianea fosse in vigore. Da quanto si è detto ben si ravvisa che gli scrittori di quei tempi non ad altro Codice si appellano che al Teodosiano, come mostrano abbastanza le opere di Cassiodoro, d' Isidoro Ispalense, e di altri; ed allora quando nominano le leggi Romane, i loro detti si rapportano alle leggi anti-giustinianee. In simil guisa ancora il Dritto romano osservato in Italia sotto i Re Franchi, Italiani, e Germani si fu quello che si conteneva nella collezione Teodosiana, e non nella Giustinianea. In quei tempi però non fu sconosciuto il Corpo del Dritto Giustinianeo, che solevano consultare i soli dottori, ed i seguaci del Dritto Ecclesiastico; anzi presso gli Ecclesiastici, e nel loro foro, come si è detto, furono in vigore le Novelle, ed alcune leggi del Codice: quindi nel secolo X il Pontefice Giovanni VIII fa molti elogî delle Novelle (1) ed Ingmaro Remense fa lo stesso in Francia (2): nella stessa epoca poi S. Pier Damiani negli scritti si appoggia all'autorità delle Istituzioni, ed Attone Vescovo di Vercelli al Codice, alle Istituzioni ed alle Novelle (3).

(1) Lib. 3. epist. 175.
(2) Ep. ad Hingmar Laudunens.
(3) Ep. ad Azon. Episcop.

§. VIII. Dopo la metà del secolo X Ottone M. essendo salito sul trono, gli studî delle lettere, e delle leggi romane ritrovarono un novello protettore in persona di questo Imperadore, per opera del quale furono maggiormente in voga. Nel secolo XI celebri giureconsulti furono in Ravenna, co' quali S. Pier Damiani disputò nel computare i gradi di cognazione. Finalmente nel secolo XII l' autorità e cognizione del dritto Giustinianeo venne ad estendersi a poco a poco in tutta l'Europa, facendo le veci di Dritto comune presso le nazioni, secondo il quale, in mancanza delle leggi patrie, cominciaronsi a dirimere le liti. Un tanto portentoso effetto sembra doversi attribuire al rinascere delle lettere, che allora levavano il capo dalle tenebre. Bologna la prima fu autrice di questa novità, dove sul principiare del secolo XII Irnerio diè pubbliche lezioni del Dritto Giustinianeo, e con felicissimi risultati. Grande fama in breve tempo e da ogni dove si acquistarono i professori Bolognesi, dimodochè anche dalle contrade più lontane la gioventù correva in folla a Bologna. In tal modo gli studî del Dritto Giustinianeo furono trapiantati in altre regioni per mezzo di quei discepoli, che frequentavano le scuole dei professori Bolognesi; ed a poco a poco per l' autorità dei maestri, e per l'opera dei giudici e degli avvocati, che erano stati ammaestrati nelle scuole giuridiche, le leggi Giustinianee *in subsidium* furono ricevute da per tutto.

§. IX. Da quanto si è detto ben si rileva l' errore sì di quelli, i quali credono che il Dritto Giustinianeo un tempo fu in vigore nell' Italia e nelle provincie di Occidente; come anche di coloro che dicono di non essere stato di niun uso sotto i Barbari, padroni dell' Italia, e che solamente cominciò ad osservarsi di nuovo a' tempi di Lotario II Imperad. Imperciocchè ci narrano che, espugnata Amalfi da Lotario Sassone nel 1137, fortunatamente trovaronsi le Pandette in questa Città, le quali in preferenza di ogni altra cosa furono domandate dai Pisani, che avevano recato soccorso a Lotario colla loro flotta con-

tro Ruggiero Re di Sicilia; dicono pur anche che contemporaneamente il Codice Giustinianeo, e non molto dopo i rimanenti libri, furono rinvenuti in Ravenna; quindi soggiungono, che Lotario ordinò con editto che, tolte vie le leggi dei barbari, venisse ricevuto nelle scuole, e nel Foro il Gius Giustinianeo. Imperciocchè è falso in primo luogo che il Dritto Romano non avesse avuto vigore sotto i Longobardi ed i Franchi, come di sopra abbiam fatto vedere; dippiù, prima di rinvenirsi le Pandette in Amalfi, Pepone il primo, in seguito Irnerio insegnarono il Dritto Romano in Bologna. L'editto poi di Lotario, col quale il Dritto Giustinianeo fu introdotto nelle scuole e nel Foro, Conringio ed altri provarono essere all'intutto finto. Finalmente la storia volgare delle Pandette rinvenute in Amalfi nell'anno 1135, sebbene in molti articoli non sia ricevuta, pure per quanto riguarda la cosa stessa non è da dispregiarsi. Imperciocchè era Amalfi sotto l'impero de' greci, poteva avere perciò siffatti libri, o per erudizione, come diversi altri pur pregevoli conservar dovevano, o per una più facile intelligenza dei libri Basilici. In appoggio di tale ragione sta la rinomanza di Amalfi per l'estesissimo suo commercio, diretto ed accresciuto dalle sue leggi marittime, dette *tavole Amalfitane* (1), che oscurarono la legge Rodia: una Corte di Supremo Ammiragliato, che dava norma a tutti i popoli marittimi, la cui profonda sapienza attirava la stessa Costantinopoli a consultare: un ben regolato sistema municipale, ammirato, e preso per guida da molte Città: la sua potenza, e fermezza in mezzo a

(1) *D. Giuseppe Amorosi*, di f. m. Consigliere della G. C. Civile sedente in Napoli, pubblicò una erudita *Lettera Villereccia sulle tavole Amalfitane* col piano delle sue idee non comuni, intorno ad un nuovo Codice di Commercio: Dessa è piena di onorevoli memorie del nostro Regno, e non sarà discaro il leggerla. Interessanti pur sono fra le altre, le Memorie di Amalfi di D. Matteo Camera, Ispettore degli scavi di antichità nella Provincia di Salerno, che con profitto possono consultarsi.

tante convulsioni e discordie, capace di scacciare i Saraceni da Gaeta e da Roma, vendicare i saccheggi avuti dai Pisani, far tremare sovente le flotte stesse di Oriente, soccorrere possentemente le armate delle Crociate, dare grandi aiuti al Re Ruggiero, con farlo temere dai suoi nemici, ec. ec. cose tutte, che abbastanza mostrano quale coltura nelle scienze e nelle arti ebbero gli Amalfitani, ed a quale grado di buona civiltà erano saliti (1). Cessino dunque le meraviglie sullo scoprimento delle Pandette Giustinianee nella Città magnetica (2), giusta la qualifica datale dal Pontano, che influì sommamente alla rigenerazione delle lettere e delle scienze, accelerata dai nostri Sovrani Roberto, ed Alfonso, cui ha non solo emulato, ma superato ancora nel proteggere le scienze e coloro che le coltivano FERDINANDO II « congiungendo il » suo nome (*per parlar coll' eloquente* SANTANGELO) » colla gloria e col sapere italiano, sicchè arriverà » onorato, e caro ai più lontani nipoti (3) ». Di quà

(1) Senza far menzione poi delle tante belle opere, ed istituzioni, basta ricordare solamente, di essere dovuta l'origine dei Cavalieri di Malta agli Amalfitani, che importanti servigi prestarono alla nostra sacrosanta Religione, ed alla S. Sede; per cui si resero degni di conservare in ricco, e magnifico tempio il sacro deposito dell'Apostolo S. Andrea (all'infuori della testa, che trovasi in Roma nella Basilica del Principe degli Apostoli) dalle cui ossa emana la così detta *manna*, segno delle grazie ch'egli ottiene da Dio ai divoti, che implorano il suo patrocinio con viva fede: io lo so per pruova.

(2) *Prima dedit nautis usum magnetis Amalphis.*

Ant. Panormita

Chi non sa, che Flavio Gioja, inventore della bussola nautica, nacque in Positano, villaggio di Amalfi nel 1303? invenzione, che anche dopo cessata la potenza degli Amalfitani fece loro meritare dai Sovrani Angioini tanti favori, ed il privilegio di guidarsi le armate navali da un legno Amalfitano collo stendardo Reale.

(3) Memorabili sono le parole dette dall' Augusto Sovrano delle Due Sicilie in risposta alle sopracitate del discorso inaugurale del Settimo Congresso degli Scienziati Italiani, pronunziato dal lodato Presidente Generale Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni signor Cavaliere gran croce

i Genovesi ed i Pisani appresero i sentimenti nobili ed elevati, che comunicarono agli altri popoli d'Italia, onde venne prodotto lo sviluppo dell'ingegno italiano, superiore sempre ad ogni altro.

Ecco quanto proposto mi aveva di brevemente dire sulla storia delle Leggi romane. Chi amasse notizie più estese, potrà consultare i fonti, e gli autori da noi riscontrati, e spesso citati, per poterne avere una conoscenza più ampia.

D. Nicola Santangelo « *Che il suo Real animo era sempre disposto a secondare con ogni efficacia, e proteggere gli utili studj delle scienze, e delle lettere, ed augurarne prosperità e gloria a'suoi popoli; e a questo scopo aver costantemente indirizzato ogni suo pensiero* » Ved. il Diario del VII. Congresso degli Scienziati Italiani in Nap. N. 1. Un epigramma all'oggetto da me allora elaborato, vengo qui a riportare per debito di gratitudine verso il nostro Amatissimo Sovrano.

EPIGRAMMA

Non adeo excierat mentes Elea corona,
Quam Danaum gestit promeruisse genus;
Nec cum Parthenope ludis certamina fixit
Vatibus, unde, Stati, praemia quinta refers;
Excepitque sophos ampla Robertus in aula,
Qui mage doctrinam, quam diadema petit;
Quanto FERNANDUS *studio sub Numine cogit*
Quos Europa viros ingeniosa fovet.
Felix Parthenope, tam magno Principe gaude,
Sub quo Roberti tempora laeta vides.

In attestato di sì nobili disposizioni del Real suo animo, non fia discaro l'osservare, che la Maestà Sua ha voluto premiata l'alta intelligenza dell'immortale Giambattista Vico, col fare coniare nel compiere del Secolo dalla sua morte, bellissima medaglia, offerta in dono a tutti i membri del suddetto Congresso: dono, che ricorda la gloria serbata a Napoli nel Secolo XVIII di produrre un ingegno, che raccogliendo coll'originale sua mente que'tenuissimi lumi lasciati dagli antichi, per tanti secoli non curati e negletti, creasse la scienza delle umane cose, ed a cert'ampiezza e perfezione l'adducesse.

Le dottrine di un tanto Uomo, ammirato dai sapienti di ogni Nazione, saranno certamente approfondite dagli studiosi del Dritto.

Per vantaggio poi dei giovanetti soggiungiamo alcune notizie delle leggi patrie.

C A P. VI.

Brevi notizie delle leggi patrie.

Ma poichè monca sarebbe la cognizione delle leggi romane senza un piccolo divisamento delle patrie leggi, crediamo non andare lungi dal vero, e giovare grandemente alla studiosa gioventù accennando ancora qualche cosa delle leggi patrie. Imperciocchè il falso sistema abbracciato di passare dallo studio delle leggi romane a quello del codice, non venne affatto seguito da tutte le scuole del nostro Regno. La utile conoscenza delle antiche patrie leggi, sentita da tutti i buoni, divenne necessaria pel Real Decreto dei 21 maggio 1819. Il Borbonico Legislatore nel darci il proprio codice per lo Regno delle due Sicilie punto non abrogò il nostro antico Dritto, che i semi di tutti i miglioramenti conteneva, e che presso di noi avrebbero dato opportunamente innocui frutti, se il turbine dei passati tempi non l'avesse impedito. E però affinchè la sua Legislazione completa addivenisse in tutti i rami, ordinò, che « le leggi romane, le costituzioni, » i capitoli, le consuetudini generali, e locali, e » generalmente tutte le altre disposizioni legislative » non più osservate nei nostri dominî al di qua del » faro dal dì 1 di gennajo dell'anno 1809 nelle mate- » rie che formano oggetto delle disposizioni contenute » nei codici provvisoriamente in vigore, continueran- » no dal giorno 1 di settembre dell anno 1819 a non » aver forza di legge nelle materie che formano og- » getto delle disposizioni contenute nel Codice per » lo Regno delle due Sicilie ».

Saviissima disposizione, che riempie le lagune non rare ad incontrarsi, ed impedisce di rinvenire sopra passi inutili, o già sperimentati nocevoli.

Corretto in tal modo l'erroneo sistema per lo innanzi praticato, si vide riparato il voto delle nostre istituzioni legali.

Dai profondi giureconsulti, che in ogni tempo hanno illustrato il Foro Napoletano, il Pubblico ansiosamente aspettava un lavoro classico, che cogli antichi reggesse al confronto nella rinomanza, e nell'utile. Ardua era l' impresa, nella quale molti avevano travagliato per propria istruzione, ma niuno ardiva di esporre al comune il frutto dei proprî sudori. Surse alla perfine nell' anno 1826 l' Augusto Figlio del Legislatore stesso, che tra tutt' i valenti prescelse il degnissimo Consultore di Stato Sig. Commendatore D. Gaspare Capone a tanta opera; incaricandolo in primo luogo a frammettere una notizia storica della nostra antica Legislazione municipale nella educazione letteraria di S. A. R. il Duca di Calabria, attuale nostro religiosissimo Sovrano.

Il Pubblico nel vedere onorato giustamente l' uomo di gran merito, che da lungo tempo ammirava, rese grazie al Principe, che al tempo stesso ci rendeva partecipi dell'interessantissimo *Discorso sopra la storia delle patrie leggi*, di cui mancavamo, ardentemente reclamata dai nostri bisogni; prendendo parte in tal guisa nei frutti delle cure sagacissime, che per l' educazione del nostro sovrano prendeva l' Augusto Genitore.

Non meno accorto, e savio l' Ecc.mo Cavaliere gran croce D. Nicola Parisio, qual insigne giurista, e degnis. Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia, accorse con sollecita premura ad arrestare il guasto prodotto dalla passata indifferenza, e non curanza delle patrie cose. Facendo tesoro dell' importante lavoro del prelodato suo antico collega sig. Commend. Capone per la studiosa gioventù, raccomandava la pregevolissima opera, che la facile, e spedita via nelle materie le più astruse il solo ha saputo indicare coll' acquisto di ben intese cognizioni delle cose patrie; presentando al tempo stesso alla Sovrana sanzione il Regolamento per lo concorso a a cariche giudiziarie, onde venissero sperimentati gli aspiranti anche nella storia del patrio dritto, che gloriose memorie delle cose, che furono nel nostro pae-

se racchiude ; a scorno del poco senno di taluni, che come inservibile trasandato lo avevano.

In tal modo riparato al voto delle nostre municipali istituzioni, il sistema d'insegnamento legale ha riacquistato l'intero suo oggetto smarrito; ripristinato il semenzajo di uomini di Stato pei travagli di Legislazione , nelle indispensabili , ed estese conoscenze topiche di uomini , o di tempi , o di cose ; e ridonata l'antica vigoria alla chiarissima scuola dei buoni avvocati , che col tempo mancata sarebbe del sussidio di quella savia interpetrazione , che tanto nome al Foro napoletano acquistò.

Quest' opera modellata con generali vedute storico-legali , presenta un' ammirabile disposizione delle materie , chiarezza singolare nella esposizione delle cose , distinzione precisa tra un periodo , e l'altro di cui tratta con esatti , e chiari principî di profondo pubblicista , unite ad eleganza di dire non affettata. Essa viene ora riprodotta in due volumi in 8. pei tipi del Porcelli con ricco , ed importante accrescimento , e dotte ed utilissime note , per cui ai giovani studiosi non meno , che agli adulti nell' argomento , ai cultori delle leggi , e di altre scienze ancora rendesi utilissimo mezzo , che all' in tutto mancava , trovando ad ammaestrarsi con brevità e chiarezza di quanto in fatto di leggi si è operato nel nostro paese dal decadimento dell' Impero Romano sino ai nostri giorni.

Il sommario della nostra Legislazione dai tempi dei Longobardi sino a noi ben dodici secoli abbraccia ; di cui tanto poca cura si è avuta, come se mai fossero esistiti. Quanta pena e sudore abbia speso il nostro chiaris. autore in questo egregio lavoro , non v'è chi nol ravvisa. Il ricercare estesamente , lo estricare dalla diversità , e multiplicità degli scrittori , il penosissimo crivellare necessario , richiedeva tant' uomo di acuta penetrazione , che colla profonda erudizione, e fino discernimento , esercitato da sana critica , conducesse a termine l' interessantissimo lavoro.

Savio accorgimento ha usato il ch. A. nel premet-

tere alcune nozioni preliminari, necessarie a distinguere nelle Leggi *l' obbietto*, *e l' origine* per comprendere il valore delle voci, *dritto divino ed umano*, *naturale e positivo, privato e pubblico, internazionale e civile*, ec.; le giuste, e precise definizioni, opportunamente messe nel principio di questa storia, fan rilevare il sublime pregio dell' opera, e la grandissima utilità da ricavarne qualunque colta persona: sia che voglia approfondirsi in questo studio interamente, sia che in parte secondo i particolari fatti, e date, si trova sempre immenso vantaggio nelle utili e dotte elucubrazioni del benemerito, e rispettabilissimo autore. Ammirevole buon senso si vede nel discorrere sulle leggi, i codici, e gl' istituti degli Eruli, dei Greci, e dei Goti: dei Longobardi storicamente, e scientificamente ne addita la collezione delle leggi, e delle loro istituzioni con chiaro, e ben inteso metodo; non che della procedura di quelle leggi, che talvolta pel nuovo abito indossato ci si volevano dare per affatto nuove.

Il Dritto municipale dei Normanni, e degli Svevi, collegato per l' immediata successione, e prossima loro parentela cel fa ravvisare partitamente nelle così dette *Constitutiones regni Siciliae*. Compilato ai tempi di Federico, contiene circa 40 costituzioni di Ruggiero, e circa 20 dei due Guglielmi. Diviso in sei parti, ed esposte colla solita precisione, ordine, e chiarezza, vien dimostrando soprattutto d' essere stato il nostro paese chiamato ad una civiltà anticipata, estirpando di buon ora quanto di vizioso, e di perverso quei tempi avevano.

Gli Angioini succeduti agli Svevi, grandi cambiamenti operarono colle loro leggi, dette *Capitoli*, che da Carlo I. cominciando, finirono con Renato d'Angiò. Anche in questo periodo il nostro A. al dritto fa succedere la procedura della istituita Gran Corte della Vicaria. e della Regia Camera, non che le diverse Consuetudini ridotte in iscritto, la riforma degli antichi Sedili fatta da Roberto, e la perfezione data agli Archivi di fondazione Normanna.

La dinastia Aragonese qui stabilita nel 1442 di molte altre innovazioni fu causa colle novelle leggi, dette *Prammatiche*, e la nuova forma di *grazie*, e *privilegi*, e principalmente l' istituzione del Sacro Regio Consiglio, tanto celebrato oltre mare, ed oltremonti ripetendo sovente il detto di Filippo Decio *Terret me auctoritas sacri Consilii Neapolitani:* non che la fondazione della Regia Camera della Sommaria, e di altri Tribunali inferiori.

Il mero e misto imperio tenuto dai Baroni sino all' anno 1515 vivi richiami produsse da fissare l' attenzione sugli abusi, che a danno delle popolazioni si commettevano.

Il Viceregnale dominio subentrato, per nulla differiva dalla Regia potestà communicatagli; nuova polizia introdotta dai Viceré, nuovo andamento dicose fra noi venne a stabilire. Pietro] di Toledo commendato pel suo sapere, e prudenza nel governare, fece argine alla rilasciata osservanza delle leggi. Il duca di Alba per la collezione degli stati discussi delle Università, fatti formare dal Regente Carlo Tapia, e pochi altri non meno degni, delle utili riforme introdussero. Ma pel solito delle cose umane, che si cambiano, snaturano, travisano, peggiorano, il governo viceregnale spesso apportò tanto squallore nelle nostre patrie istituzioni, che al dire del ch. A. » i « nostri giureconsulti doverono cedere la palma della « giurisprudenza testuale, ritenendola della polemi- « ca; e noi che avevamo dato i primi saggi della « scienza del dritto, abbandonammo nel secolo XVI « tale gloria allo Alciati, dipoi ai Francesi, che « tanto se ne colmarono, e ci riducemmo novella- « mente al solo Foro ».

Il Feudalismo, che dal X al XVIII secolo si è mantenuto in quasi tutta Europa, viene esaminato, e sviluppato dal n. A., cominciando ad analizzare i semi, per quindi discorrere sulle vicende di questa istituzione in faccia alla storia, ed al gius pubblico, sviluppandone le più intrigate quistioni.

Il dritto Canonico bellamente ci mostra, qual parte

dignitosa dello storico reggimento nel suo esordire, e negli accrescimenti avuti per le umane bisogne, all' occasione delle Dominazioni successive, che nel nostro Regno ebbero luogo. Da esso ripetiamo gl' insegnamenti (al dire dello stesso Fleury con altri poco devoti ai successori di S. Pietro) della buona morale, della naturale equità, della giustizia civile, del modo di amministrarla, che noi godiamo dal risorgimento di questo Regno sotto la Dinastia Borbonica felicemente regnante.

Mette il cumolo al *Discorso sopra la storia delle patrie leggi* la menzione onorifica dei nostri più chiari scrittori nelle materie legali, a cominciare dai Longobardi sino ai tempi dei Vicerè; non che dei sommi uomini in tempi meno remoti, quali sono appunto Gian Vincenzo Gravina, Gianbattista Vico, Gaetano Filangieri, Mario Pagano, ec.

Rinato a novelle speranze il nostro Regno nel 1734 per le cure dell' augustissimo Carlo Borbone, che l' indipendenza ci ricondusse, i popoli delle due Sicilie vennero dal Viceregio governo francati, e colmati d' innumerevoli beneficî. Non diseguale benefattore Ferdinando IV seguì le orme paterne nei moltiplici miglioramenti, introdotti nelle patrie istituzioni, che i germi furono della vigente nostra Legislazione, dataci nell' anno 1819, abrogando quanto di nocevole erasi insinuato nei calamitosi tempi, che quelle leggi ci predicarono come nuova creazione di quell' epoca, spiegabili per se medesime senza soccorso veruno.

Si compie il secondo volume del *Discorso sulla storia delle leggi leggi patrie* con una dissertazione, o piuttosto critica discussione sulla Corte di Cassazione, alla quale è succeduta la nostra Suprema Corte di giustizia. In questo critico esame della natura del suddetto Tribunale, il nostro Autore fa un minutissimo contrapposto fra la maniera di terminare le liti presentemente, a quella, che praticavasi sotto le antiche leggi del Regno, quando il piato aveva il suo termine da una doppia conforme decisione di due Ruote di giudicanti, donde si appellava doppia conforme, cioè sentenza o decisone,

che due volte pronunziava a favore, o contra di una causa. Esaminata dunque storicamente, e poi collazionata la forma antica colla moderna di Francia e nostra di dar fine alle liti, l'Autore del *Discorso* ec. istituisce un rigoroso paragone tra quella e questa, ne mostra la gran differenza, e quindi pruova apoditticamente, che quella nostra antica forma di giudicare chiamata *doppia conforme* rinchiude tutt'i pregi di equità, di probabile accertamento del vero, e di risparmio a' litiganti, e di tempo, e di costose fatiche. Le quali cose appena qui enunciate non possono dar certamente una piena idea di un lavoro sì elucubrato, qual si è la riferita dissertazione; ma serviranno a darne un indizio, onde i bravi lettori procurino di giudicarne essi stessi, facendosi a considerarla.







